

# COMUNE DI FELITTO

Provincia di Salerno

PIANO URBANISTICO COMUNALE

# PUC

---

L.R. 16/04

## R2

RELAZIONE AGRO-ECONOMICA




*IL SINDACO*

*DR. MAURIZIO CARONNA*

*UFFICIO DI PIANO*

*INTERCOMUNALE CASTEL*

*SAN LORENZO- FELITTO*



DR. FRANCESCO PEREZ

---

*AGGIORNAMENTO:*

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| <b>PREMESSA</b> .....   | 3  |
| <b>1. TERRITORIO-STATISTICA-ROTABILI ORDINARIE-VIABILITÀ RURALE</b> .....   | 5  |
| <b>SCHEDA ANAGRAFICA DEL COMUNE DI FELITTO</b> .....                        | 5  |
| 2. Orografia-Geo-Pedologia-Idrografia-Clima .....                           | 6  |
| <b>3. AMBIENTE ECONOMICO-AGRARIO</b> .....                                  | 11 |
| <b>4. USO ATTUALE DEL SUOLO E PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</b> .....          | 13 |
| <b>5. AREE A RISCHIO AMBIENTALE</b> .....                                   | 26 |
| 5.2. Discariche .....   | 26 |
| 6. Vincoli .....  | 27 |
| 7. Componenti e Fattori Agro-Ambientali.....                                | 29 |
| 8. Agriturismo .....  | 33 |
| <b>9. DATI CATASTALI DEL DEMANIO COMUNALE</b> .....                         | 35 |
| 10. Usi e Consuetudini Locali .....   | 36 |
| 11. Potenzialità Agricole del Territorio .....                              | 41 |
| 12. Investimenti Produttivi Alternativi all'Agricoltura Convenzionale ..... | 44 |
| 13. Norme Urbanistico-Edilizie per le Zone Agricole.....                    | 47 |
| 13.1. Norme sugli Apprestamenti Serricoli .....                             | 49 |
| 14. Regolamento del Verde Comunale .....                                    | 51 |
| 14.1. Alberature Storiche.....  | 61 |
| La gestione della Zona di Protezione Speciale .....                         | 62 |

**PREMESSA**

Il sottoscritto Dr. Perez Francesco, nato a Avellino il 3/10/1961, con Studio tecnico in via Galvani 27 Battipaglia (SA)<sup>1</sup>, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno, n. 690 dell'Albo Professionale, in qualità di tecnico incaricato dalla P.A. della redazione della «Carta del Verde e dell'Uso Agricolo», come da Determinazione Dirigenziale Tecnica n. ----ed accettazione in data -----, acquisiti gli atti e la documentazione di rito ed eseguiti i sopralluoghi peritali sull'intero territorio comunale necessari all'espletamento del mandato, relaziona quanto segue.

La carta dell'Uso Agricolo e Forestale del territorio comunale rappresenta un importante strumento di dati tecnico-economici e tematici in possesso dell'urbanista progettista del PUC.

Gli elaborati che vanno a corredare il progetto, al fine di risultare valido strumento in uso alla P.A., sono rappresentati da:

**A Relazione Agro-Economica:** i dati territoriali; le rotabili ordinarie; i dati statistici; l'idrografia; il clima; il suolo; la chiave di lettura dei dati statistici con confronto tra quelli precedenti, quelli del più recente passato e quelli rilevati nella realtà economica ed agraria; la descrizione delle destinazioni produttive rilevate (colture in atto), tra cui i boschi, le cave; le norme urbanistico-edilizie per le zone agricole; usi e consuetudini locali; la produzione lorda vendibile dell'economia agricola.

**B Carta delle Colture in Atto:** importante carta tematica che permette una visione globale e diretta della destinazione economico-produttiva dei suoli, con differenziazioni colturali rientranti nell'ambito convenzionale delle qualità di coltura catastale, consentendo di rilevare corrispondenze agro-economiche (tipi di coltura) e agro-pedologiche (fertilità dei suoli, profondità dei substrati, ricchezza d'acqua, aree asciutte, risposta agricola all'orografia, ecc.);

**C Carta delle Zone Omogenee:** dalla carta delle Colture in Atto, si passa alla redazione della più importante delle carte tematiche che è strumento necessario per l'urbanista progettista del P.R.G., che gli consente di aggiungere ai suoi elaborati questo allegato che pianifica l'edificazione in zona extraurbana, attraverso l'individuazione delle zone omogenee «E1», «E2», «E3», con indici di fabbricabilità fondiaria differenziati.

Il lavoro potrà essere d'ausilio per la pianificazione degli interventi tecnico-economici dell'attività agricola sul territorio, tastando il polso al settore primario ed intervenendo come figura propositiva nelle scelte economiche degli imprenditori agricoli, onde evitare sprechi di risorse umane, i cui sforzi non trovano, sempre più spesso, una giusta e meritata risposta dai mercati.

Negli ultimi anni difatti, si è assistito ad una elevatissima perdita di popolazione rurale specialmente quella dei territori più marginali, per l'assenza di una corretta opera di pianificazione integrata.

## **1. TERRITORIO-STATISTICA-ROTABILI ORDINARIE-VIABILITÀ RURALE**

Il Comune di Felitto, in Provincia di Salerno, confina a:

- **NORD** con il Comune di Castel San Lorenzo e Aquara (SA);
- **OVEST** con il Comune di Monteforte Cilento (SA);
- **EST** con il Comune di Bellosguardo e Laurino (SA);
- **SUD** con il Comune di Magliano Vetere e Laurino(SA).

### **SCHEMA ANAGRAFICA DEL COMUNE DI FELITTO**

Il Comune di Felitto è situato nella posizione geografica inclusa sulle colline interne della provincia di Salerno e nella Regione Agraria n°8 denominata “*MEDIO CALORE*”.

Dal punto di vista topografico, il territorio comunale è riportato nelle Ortofoto allegate e il centro si trova su un punto del reticolo Gauss-Boaga di coordinate(40°22'27,641” N,15°14'26,8729”).

L'altitudine media del centro abitato è di m 302s.l.m. (con un minimo di m 281 s.l.m. ed un massimo di m 324 s.l.m.) e dista da Salerno, per via rotabile ordinaria, Km 85 circa.

I trasporti e le comunicazioni sono rese possibili dalla Stazione F.S. di Capaccio e da servizi di autolinee pubbliche per Battipaglia e Salerno, la linea pubblica del servizio di trasporti pubblica è gestita dalla SITA con collegamenti anche per Napoli.

Le frazioni più importanti del Comune, sono: “Boscogrande-S.Vito”, che dista Km 6 dalla sede comunale e Km 4 dalla SS 448 e “Montagnano”, che dista Km 4 dalla sede comunale e Km 3 dalla SS 448, “Casale- maruzza” che dista circa 5 km dal centro

Per quanto riguarda la viabilità rurale, comprensiva di strade comunali, interpoderali e poderali, il reticolo è capillarmente sviluppato, ma spesso con

manti d'usura (soprattutto le interpoderali e poderali) in rilevato ed in pessimo stato di manutenzione per una scarsa o impossibile percorribilità con autoveicoli se non a trazione integrale, in particolare dopo copiose precipitazioni che imbibiscono il terreno a marcata componente argillosa.

L'innesto agli stradoni poderali ed interpoderali è sempre reso possibile attraverso l'utilizzo di una fitta rete rotabile ordinaria comunale e/o provinciale, nel complesso in buone condizioni di transitabilità.

Il territorio comunale si estende per complessivi 4.114 ha (Km<sup>2</sup> 41,14) con una popolazione residente, in riferimento ai dati del XIII Censimento Generale della Popolazione (20 Ottobre 1991), di 1323 abitanti con un incremento del 9 % circa rispetto ai dati del censimento del 1981 (n. 1170), per complessive n. 570 (nucleo familiare medio di 2,32 componenti) e per una densità demografica pari a 32 abitanti circa a chilometro quadrato.

Il comune è caratterizzato da un quadro di sviluppo economico elaborato dai dati dell'ultimo censimento (8° censimento generale 2001) che mette in evidenza un numero di aziende attive totali di 245, di cui 130 agricole, 39 industriali, 43 commercio, 33 altri servizi. Tutte occupano attualmente 463 addetti che rappresentano il 34,9 % della popolazione residente.

## **2. OROGRAFIA-GEO-PEDOLOGIA-IDROGRAFIA-CLIMA**


Dell'intera superficie territoriale, rappresentata da ha 4114, sono di proprietà Comunale Ha 446.83.13 (come da consultazione per partita attuale), di cui Ha 114.56.36 circa coperti da soprassuoli boscati (come da rilievi tassatori e particellare del Piano di Assestamento Forestale).

.

L'intero territorio in esame occupa un'area compresa tra la quota minima di 132 m, in corrispondenza del fiume “*Calore*” a confine con il Comune di Castel San Lorenzo e quella massima di 1314 m s.l.m. costituita dalla sommità del monte “*Chianiello*”, con una morfologia tipicamente collinare.

Sono presenti tutte le esposizioni con prevalenza di quella Sud-Ovest.

Il territorio di Felitto è ubicato in parte sul versante destro orografico del Fiume Calore, al margine meridionale del blocco montuoso di *M. Chianiello* –ed è caratterizzato, come si rileva dall'allegata carta geologica, dalle seguenti unità stratigrafico-strutturali presenti dal basso verso l'alto:



- Unità della piattaforma carbonatica Campano-Lucano, costituenti i rilievi isolati a morfologia più aspra della zona presenti nella parte centrale dell'area in esame e costituita da calcari e calcari dolomitici molto fratturati e localmente alterati nei primi metri più superficiali;
- Unità delle argille varicolari, costituenti i versanti presenti ad Ovest e Sud dell'abitato dove prevalgono alternanze di terreni argillosi, marnosi, arenacei e calcari che poggiano tettonicamente sulle unità carbonatiche precedenti e di spessore complessivo variabile da alcune decine di metri ad Est e Nord-Est dell'abitato a diverse centinaia di metri ad Ovest e Sud dell'abitato.

- Complesso Fluvio Lacustre Antico, presente nella parte bassa del territorio è costituita da alternanze di livello di travertino compatto e sabbioso, argille più o meno sabbiose, conglomerati e sabbie che rappresentano terrazzi alluvionati più alti;
- 
- Complesso detritico di falda e conoide che si rinviene cementato o sciolto misto a terreni eluviali limoso-sabbiosi lungo le fasce pedemontane dei principali rilievi carbonatici;
- Complesso fluvio-lacustre recente che si rinviene nella parte settentrionale del territorio e rappresenta sia il riempimento dell'alveo del Calore che le alluvioni terrazzate di fondovalle hanno creato territori come "Maruzza" e "Gioprino" con terreni tipicamente alluvionale a profilo subacido.

Sotto il profilo agro-pedologico, i terreni, nelle aree pedocollinari e collinari, si presentano prevalentemente argillosi, quasi sempre ricchi di scheletro calcareo, talvolta grossolano; solo nel fondovalle la compattezza si attenua per la presenza di materiale alluvionale comprendente materiale sabbioso e ghiaioso.

Dal punto di vista idrografico il territorio è caratterizzato da modesti valloni; da ricordare il torrente "*Ripiti*", attraversa il territorio da Est verso Ovest nella parte settentrionale, a confine con il Comune di Laurino abbiamo modesti valloni come quello dello "Scaraviello". Notevole importanza desta anche il torrente "remolino da cui si origina il sito dell'oasi WWF "Gole del Calore"

Il territorio in esame ricade nel bacino idrografico del fiume Calore ed è in parte soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 23.12.1923.


Inoltre, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 29/06/1939, tutti i terreni gravati da uso civico – Categoria A – per effetto della legge n. 431 del 08/08/1985.

La franosità del territorio analizzata dalle carte del piano stralcio della pericolosità del suolo della regione Campania, ha indotto alla suddivisione del territorio in zone a pericolosità alta (Lampre sottane e soprane, Sorgente



Lumедda) e zone a pericolosità media (Vallone Scalella, Acqua di Pietra, Chiuse San Giuseppe). nel territorio a nord- est del centro abitato.

Le frane attive attualmente sono presenti tra difesa lombi e Barbagianni, si è rilevata inoltre, una frana attiva nella località Vallone Cugno di mezzo e Acqua di Pietra.



## LEGENDA

|  |                          |  |                                |
|--|--------------------------|--|--------------------------------|
|  | LIMITE DI BACINO         |  | Acquedotti                     |
|  | Autostrade e Superstrade |  | Elettrodotti                   |
|  | Strade Statali           |  | Opere Culturali                |
|  | Strade Secondarie        |  | Abitati Esistenti              |
|  | Ferrovie                 |  | Aree di Espansione Urbanistica |

## Pericolosità

|  |  |
|--|--|
|  | <b>PERICOLOSITA' ALTA (5) - Velocità Rapida (<math>v &gt; 1,8</math> m/ora)</b><br>Crollo, Colata Rapida di detrito o Fango, Aree con Crolli diffusi   |
|  | <b>PERICOLOSITA' MEDIA (3) - Velocità Media (<math>18</math> mm/ora <math>&lt; v &lt; 1,8</math> m/ora)</b><br>Scorrimento Rotazionale o Traslativo, Aree con Franosità Diffusa                                  |
|  | <b>PERICOLOSITA' BASSA (1) - Velocità Lenta (<math>v &lt; 18</math> mm/ora)</b><br>Colamenti, Deformazioni Gravitative Profonde, Soliflusso generalizzato, Aree interessate da forte erosione fluvio-torrentizia |
|  | <b>PERICOLOSITA' IRRILEVANTE</b>   |

Dall'esame della carta delle isoiete del Servizio idrogeologico di Napoli, relativo al periodo 1921-1950 e dei dati della vicina stazione pluviometrica di Buccino, si rileva che il territorio in esame è interessato da una precipitazione annua media di circa 1.150 mm di pioggia.

La quantità di precipitazioni annua si distribuisce per il 36 % in inverno, per il 24 % in primavera, per il 10 % in estate e per il 30 % in autunno (per il 35 % nel periodo vegetativo, da maggio ad ottobre).

Il regime pluviometrico accusa i caratteri di mediterraneità, con due massimi, in inverno e in autunno, ed un minimo in estate.

Lo scarto tra la piovosità dei singoli anni è notevole, ancora di più nello stesso mese di anni diversi.

Tuttavia, il rischio della disidratazione del suolo fino al limite dell'appassimento permanente delle piante è limitato allo strato più superficiale, per cui ne risente solo la vegetazione erbacea, mentre le specie forestali superano facilmente periodi di siccità, anche superiori a 2-3 mesi.

Il regime termico è stato inquadrato attraverso l'esame dei caratteri ecologici della vegetazione spontanea, secondo il metodo biocenotico di E.SCHMID.

Seguendo tale classificazione, l'area demaniale boscata, nonostante la modesta altitudine e l'esposizione prevalente Nord-Est, per particolarità microclimatiche legate alla morfologia locale, ricade nella parte alta del cingolo *Quercus pubescens*, a contatto con il *Quercus – Tilia – Acer*, cioè nel *Castanetum* caldo con siccità estiva secondo la classificazione del PAVARI.

Il clima, dal punto di vista agrario, influisce sulla scelta delle specie coltivate e, pertanto, sugli investimenti economico-produttivi di una comunità rurale, in funzione delle diverse possibilità di approvvigionamento idrico per l'irrigazione,

onde consentire l'ottimale sviluppo fisio-vegetativo delle piante coltivate, senza dipendere esclusivamente dalle precipitazioni idrometeoriche, distribuite irregolarmente nell'ambito dell'annata agraria.

Dal punto di vista dell'irrigazione e dell'irrigabilità dei fondi, la superficie interessata, per forma di approvvigionamento e sistema di irrigazione, è la seguente:

evidenziando che l'agricoltura è praticata prevalentemente in terreni asciutti e pertanto da definirsi povera o a basso reddito.

Va anche detto che in alcune aziende agricole si è rilevata la presenza di pozzi semiartesiani (anche più di uno per la stessa azienda) ed importanti pozzi artesiani con notevoli capacità di emungimento, nelle zone già irrigue.

### **3. AMBIENTE ECONOMICO-AGRARIO**

I dati statistici che hanno permesso di rilevare la realtà socio-economica comunale, sono stati estrapolati da quelli ufficiali divulgati dall'Istituto Nazionale di Statistica (8° Censimento Generale dell'Agricoltura: 21/10/2000-22/02/2001).

Dalla tabella della popolazione attiva per condizione professionale in appresso:

si evince che la popolazione attiva è soltanto il 42 % circa dei residenti e che i disoccupati sono il 9 % circa dei residenti ed il 21 % circa della popolazione attiva.

Il dato occupazionale più importante è determinato dalla precarietà del lavoro che tra disoccupati (n. 370) ed in cerca di 1<sup>a</sup> occupazione (n. 261), sfiora il 35 % della popolazione attiva.

La ripartizione della popolazione attiva (occupati e disoccupati ad esclusione delle persone in cerca di prima occupazione) per settori di attività è la seguente:

con il 28 % circa impiegato in agricoltura; il 34 % circa nell'industria; il 38 % circa in altre attività.

In chiave interpretativa, potrebbe essersi registrato un incremento di popolazione e susseguente frammentazione poderale negli anni cinquanta con interessamento del fenomeno fino agli anni sessanta, con successivo decremento di popolazione nel settanta ma pronto rialzo nell'ottanta e nel novanta, che ad un maggiore numero di abitanti associa una minore estensione media aziendale per maggiori trasferimenti di terreni per successioni-divisioni ereditarie, donazioni o compravendite. e aziende per classe di superficie agricola utilizzata, sono n. 2 senza S.A.U.; con meno di Ha 1,00 di S.A.U., n. 21

La superficie agricola utilizzata per classe di superficie agricola utilizzata fa rilevare che le aziende con meno di Ha 1,00 occupano complessivamente una superficie di Ha 116,62; quelle comprese tra Ha 1,00 ed Ha 2,00, occupano complessivamente una superficie di Ha 356,70; quelle comprese tra Ha 2,00 ed Ha 5,00, occupano complessivamente Ha 977,17; quelle comprese tra Ha 5,00 ed Ha 10,00, occupano complessivamente una superficie di Ha 402,43; quelle comprese tra Ha 10,00 ed Ha 20,00, occupano complessivamente una superficie di Ha 94,25; quelle comprese tra Ha 20,00 ed Ha 50,00, occupano complessivamente una superficie di Ha 123,81.

Le superfici aziendali per utilizzazioni dei terreni, faceva rilevare la seguente ripartizione di S.A.U. per investimento economico-produttivo dei suoli: Ha 1.085 a seminativi; Ha 965 a coltivazioni permanenti; Ha 661 a prati-pascoli permanenti; Ha 1362 a boschi; Ha 424,87 ad altre superfici.

Le aziende con seminativi per principali coltivazioni praticate facevano rilevare: n. 746 aziende con Ha 752,07 a cereali; n. 712 aziende con Ha 500,55 a frumento; n. 80 aziende con Ha 20,29 a colture ortive; n. 606 aziende con Ha 676,83 a foraggiere avvicendate.

Le aziende con coltivazioni legnose agrarie per principali coltivazioni praticate faceva rilevare: n. 586 aziende con Ha 104,29 a vite; n. 602 aziende con Ha 285,85 a olivo; n. 7 aziende con Ha 16,27 a fruttiferi.

Le aziende che utilizzano i principali mezzi meccanici di uso agricolo in proprietà:

- n. 79 aziende possedevano n. 94 trattrici;
- n. 19 aziende possedevano n. 96 motocoltivatori;
- n. 17 aziende possedevano n. 7 atomizzatori per la lotta fitosanitaria;
- n. 9 aziende possedevano n. 9 raccoglitrice-trinciatrici.

Al fine di poter evidenziare il grado di attività agricola attraverso un indice rappresentativo dell'assorbimento della forza lavoro da parte delle aziende si riporta la tabella di distribuzione delle giornate lavorative delle varie categorie di manodopera:

$$\text{GRADO DI ATTIVITA'} = \frac{\text{gg./anno}}{\text{S.A.U.}} = \frac{\text{n. 169.293}}{\text{Ha 4114}} = \text{gg annue/Ha circa 42}$$

che è indicatore di un buon impiego di manodopera nel settore agricoltura come evincibile dalle tabelle dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la Provincia di Salerno come da Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 Maggio 2000, in G.U. n. 139 del 16 Giugno 2000, Serie Generale, ai sensi del comma 15 art. 9 – Quinquies, Legge 28 Novembre 1996, n. 608.

#### **4. USO ATTUALE DEL SUOLO E PRODUZIONE LORDA VENDIBILE**

Con riferimento al periodo in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi peritali e di acquisizione dati tecnici di campagna (luglio 2009), si è potuta rilevare una certa omogeneizzazione degli investimenti economico-produttivi dei suoli, per subzone tipiche. In effetti, gli ordinamenti colturali non risentono degli andamenti stagionali mercantili e la scelta dell'imprenditore agricolo di destinare i suoli ad una coltura in favore di un'altra, rispecchia strettamente la vocazione dei

substrati agronomici o dell'imposizione di un ordinario avvicendamento. Tutto questo è imputabile ai terreni non irrigui di gran parte della S.A.U. comunale, che è fattore limitante anche per l'utilizzo anti-economico dei costosi mezzi di produzione che l'avanzato progresso scientifico e tecnico mette a disposizione, ma che di fatto è disponibile esclusivamente per l'agricoltura a medio-alto reddito, permettendo di sopperire a naturali deficienze nutrizionali, pedo-climatiche e biologiche (fitopatologie; parassitosi; rizosfera ed edafon), attraverso i fertilizzanti, gli ammendanti, i diserbanti, i disinfestanti o fumiganti, gli insetticidi, gli acaricidi, i repellenti, gli anticrittogamici o fungicidi, i fitoregolatori, i fitormoni, i biostimolanti, i bioregolatori, le lavorazioni al terreno con moderne macchine agricole, l'adozione di nuove cultivar ibride (o transgeniche quando si approfondiranno le sospette influenze negative sul metabolismo umano ed animale), i nuovi portainnesti, le biotecnologie in genere, l'atmosfera controllata con apprestamenti serricoli e l'impiego di film plastici in agricoltura, seppure, il tutto, con notevoli ripercussioni sulla sterilizzazione avanzata dei suoli, sull'infiltrazione di nutrizionali e principi attivi nel suolo e nelle falde, sui residui riscontrabili sul prodotto raccolto e, quindi, sulla salute del produttore poco accorto nell'uso e del consumatore ignaro sul rispetto o meno dei tempi di carenza, sulle polluzioni ambientali in genere ed in particolare sull'inquinamento atmosferico per la distruzione delle sostanze plastiche e dei contenitori dei presidi sanitari, "peggio" conosciuti sotto il generico nome di pesticidi.

La prevalenza degli investimenti economici produttivi comunali è rappresentata, in ordine crescente dalle seguenti qualità di coltura: seminativo arborato; seminativo; oliveto; bosco ceduo.

Il **seminativo arborato** è principalmente costituito dalla consociazione tra olivi (*Olea europaea*) colture seminate, tra cui primeggiano il grano (*Triticum vulgare*) e le foraggere e tra queste ultime, l'avena (*Avena sativa*) e la sulla

(*Hedysarum coronarium*) o anche il mais (*Zea mays*) nei terreni irrigui o irrigabili.

Quando l'arborato è rappresentato da specie di interesse forestale (querce), ai fini della qualità catastale si è considerato semplicemente il "seminativo", in quanto il reddito derivante dalla produzione in ghiande e legna da ardere non è significativo in termini di produzione lorda vendibile, va comunque sottolineato che la ghianda rappresenta un ottimo alimento per il suino, caratterizzandone anche il sapore delle carni, e in parte surroga alcuni alimenti divenuti, ormai, tradizionali, quali ad esempio il mais.

Il **seminativo** ed il seminato irriguo, sono spesso "coperti" dai residui boschivi caratterizzanti l'areale e rappresentanti la tendenza evolutiva del climax, con esemplari, a volte maestosi, di specie quercine, in prevalenza roverella (*Quercus pubescens*) e cerro (*Quercus cerris*). La destinazione dei terreni a colture seminate, se non seminati a grano, è quasi sempre legata all'attività zootecnica, ai fini dell'autoapprovvigionamento foraggicolo (avena, sulla, mais). L'**olivo** è specie largamente diffusa e coltivata per la produzione dell'olio rientrante nel bilancio familiare anche come autoconsumo. Il loro vegetare arricchisce il paesaggio di un modulo esteticamente valido che influisce positivamente sulla externalità del capitale fondiario, fungendo da opera di minimizzazione visiva in funzione paesaggistica. Si tratta di una specie tipica della flora mediterranea e, laddove vegeta sui rilievi collinari, rappresenta, come già precisato, un modulo plastico di importanza non solo economica, ma anche paesaggistica ed ambientale, fungendo sia da baluardo di difesa del suolo contro scoscendimenti superficiali per la funzione di trattenuta dell'apparato ipogeo (radici), che da belvedere, per il particolare habitus della specie, che delinea e caratterizza l'intero «genio loci».

Da queste considerazioni si deduce che tale specie vegetale dovrebbe in qualche modo essere protetta, anche in virtù della crescente e giustificata sensibilità ecologista dell'opinione pubblica.

Sotto l'aspetto della salvaguardia di questa coltura, si può dire che l'espianto di un oliveto è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 27/07/1945, n. 475 (G.U. 30/08/1945, n. 104) : <<**Divieto abbattimento di alberi d'olivo**>>.

Per quanto riguarda l'importanza economica della coltura, la produzione oleicola del Comune di Felitto, rientra nella DOC “*Olio Extra Vergine d'Oлива delle Colline Salernitane*”.

I **boschi** demaniali sono principalmente costituiti da cedui a prevalenza di cerro ma con presenza di altre latifoglie quali l'acero (*Acer campestre*), il carpino (*Ostrya carpinifolia*), castagno (*Castanea sativa*), orniello (*Fraxinus ornus*). Il sottobosco, invece, rileva la presenza di fillirèa (*Phillyrea angustifolia*), pungitopo (*Ruscus aculeatus*), rovo (*Rubus fruticosus*), biancospino (*Crataegus oxyacantha*) ed altri frutici spinosi.

Intorno agli anni '70, in località San Vito, sulconfine Est con il comune di Bellosguardo, furono eseguiti interventi di rimboschimento su una superficie di ettari 150, impiegando specie cupressaceae (*Cupressus spp.*), e pinaceae (*Cedrus spp.*), pino nero (*Pinus nigra*), Eucalipto (*Eucalyptus Spp.*).

La C.M. “Valcalore” sta effettuando, da qualche anno, lavori di rimboschimento, sia a confine con la particella 1 che con la particella 3, per un'estensione complessiva di ettari 10 circa, impiegando prevalentemente le latifoglie (cerro, quercia).

Alla località “Montagnano” si sono rilevate superficie boscate a ceduo castanile. Sempre in questa zona sono stati rilevati piccoli appezzamenti, che si citano per il solo approfondimento, investiti a noce (*Juglans Regia*) allevato a sesto a quadrato per la produzione di legno di pregio.

Per quanto riguarda le qualità di coltura rilevate sul territorio, si annoverano ed esplicitano le caratteristiche:

- **incolto sterile** – terreno assolutamente improduttivo per la presenza di roccia affiorante;



- **incolto produttivo** – terreni che senza l'intervento antropico dà un prodotto comunque valutabile anche se minimo (erbe pabulari);
- **pascolo** – terreni che producono erba utilizzabile come foraggio, la quale non si può economicamente falciare e si fa pascolare il bestiame;
- **pascolo cespugliato** – terreni a pascolo con cespugli sparsi che limitano a ristrette zone la produzione d'erba;
- **pascolo arborato** – terreni a pascolo in cui vegetano alberi;
- **bosco ceduo** – terreni occupati da alberi di ogni genere che si tagliano ad intervalli generalmente non maggiori di 15 anni, sia di ceppaie che di piante a capitozza;
- **bosco d'alto fusto** – terreni occupati da alberi di alto fusto di ogni genere;
- **seminativo** – terreni lavorati coll'aratro la cui coltivazione è avvicendata o suscettibile di esserlo, a cereali o leguminose, a tuberi, piante tessili, foraggiere o industriali;
- **seminativo arborato** – terreni seminativi in cui esistono viti o alberi allineati o sparsi, il cui prodotto costituisca un fattore notevole del reddito del fondo;
- **vigneto** – terreni coltivati a viti allo scopo di ottenere, esclusivamente o principalmente dal suolo, il massimo raccolto d'uva, attribuendosi agli altri prodotti un'importanza secondaria;
- **oliveto** – terreni coltivati ad olivi, esclusivamente o principalmente, attribuendosi agli altri prodotti un'importanza secondaria;
- **oliveto-vigneto** – terreni olivetati tra le cui file vegetano in coltura consociata le viti;
- **seminativo irriguo** – terreni seminativi irrigati con acqua propria o in affitto, sia che nell'avvicendamento le coltivazioni richiedano necessariamente l'irrigazione che se questa non sia indispensabile.
- 
-

Per quanto riguarda i frutteti, gli orti e gli orti irrigui, questi, dal punto di vista della qualità catastale, rappresentano colture ad alto reddito con produzioni destinate ai mercati, mentre nel caso di Felitto, queste caratteristiche non sono state riscontrate, ritrovando specie ortive e frutticole in coltura promiscua, soltanto nelle aree pertinenziali (orto-giardino familiare), di consistenza, spesso, molto esigua, in prossimità del fabbricato colonico, con finalità dirette all'autoconsumo familiare.

L'esigua consistenza, nella quasi totalità dei casi, non ha permesso il riporto sulla carta tematica delle colture in atto, questa redatta su aerofotogrammetria in scala 1 : 5000 ove un centimetro sulla carta corrisponde a cinquanta metri sul terreno.

Ai soli fini esplicativi e di approfondimento, si elencano le specie erbacee ed arboree (tutte consociate) rilevate negli orti-giardini familiari:

- **Erbacee** lattuga (*Lactuca sativa*); pomodoro (*Solanum lycopersicum*); melanzana (*Solanum melongena*); cavolo broccolo (*Brassica oleracea botrytis*); zucchine (*Cucurbita pepo*); cavolfiore (*Brassica oleracea*); carciofo (*Cynara scolymus*); finocchio (*Foeniculum vulgare*); indivia (*Chicorium endivia*).
- **Arbustive** vite (*Vitis vinifera*); nocciolo (*Corylus avellana*); fico d'india (*Opuntia Ficus-indica*).
- **Arboree** pero (*Pirus communis*); melo (*Pirus malus*); pesco (*Prunus persica*); susino (*Prunus domestica*); albicocco (*Prunus armeniaca*); il cachi (*Diospyrus cachi*); a cui si aggiungono gli agrumi: arancio (*Citrus sinensis*), mandarino (*Citrus nobilis*) e limone (*Citrus limonum*); il noce (*Juglans regia*); il fico (*Ficus carica*).

Per il seminativo ed il seminativo irriguo, e soprattutto per ciò che concerne il calcolo della produzione lorda vendibile (Plv), vanno inquadrati i diversi possibili avvicendamenti colturali tipici che si susseguono nell'ambito della stessa parcella.

Nel calcolo della Plv si ricaverà un dato medio annuo, per qualità di coltura, che terrà conto delle diverse produzioni cicliche tipo.

Gli orti familiari, coltivati nelle corti pertinenziali al servizio dei fabbricati rurali, non sono stati riportati in cartografia sia per l'esiguità degli appezzamenti interessati che per il numero delle specie consociate tra orticole e frutticole.

I suoli incolti si rilevano colonizzati da piante pioniere e/o tipiche della macchia mediterranea<sup>1</sup> e laddove non vegetano piante di interesse forestale, vuoi per l'eccessiva acclività, per l'esposizione o per la scarsa o nulla profondità del substrato agronomico, è da considerarsi tutto incolto produttivo o sterile.

Orientativamente, le sub-aree territoriali caratterizzate da una destinazione economico-produttiva più marcata ed omogenea, possono così individuarsi:

- a) **SEMINATIVE IRRIGUE** – zona alla località “Gioprino”, delimitata a Nord, Nord -Est dal territorio comunale di Castel San Lorenzo; ad Est e Sud-Est dal territorio comunale di Acquara; al centro del territorio dalla località “Maruzza”. Le aree seminative irrigue sono quelle servite da impianti di distribuzione irrigua, anche in condotta forzata, con caratteristiche di erogazione di tipo privato.

- Ω① **SEMINATIVE –**
- ⌘① **SEMINATIVE ARBORATE –**
- ⌚① **OLIVETATE –**
- ⌚① **VIGNETATE –**
- ✂① **INCOLTIVE E PASCOLIVE –**
- ⌚① **BOSCHIVE –**

Commentare l'esame territoriale dell'omogeneizzazione colturale dopo il completamento della Carta Tematica “Colture in Atto” in fase di redazione.

## 5. S.A.U. DEL COMUNE DI FELITTO E RELATIVA P.L.V.

La Superficie Agricola Utilizzata comunale e la relativa Produzione Lorda Vendibile si riporta nella tabella in appresso, dalla quale emerge chiaramente

<sup>1</sup> La macchia mediterranea, vegetazione sempreverde formata in prevalenza da arbusti e frutici di specie diverse, dal punto di vista della qualità catastale, a seconda della sua formazione, è inquadrabile come «incolto produttivo», «pascolo», «pascolo cespugliato», «pascolo arborato» e «bosco ceduo».

che la coltura maggiormente rappresentativa in termini di S.A.U. è il seminativo asciutto (40 % circa della S.A.U. comunale), mentre in termini di PLV è l'oliveto (43 % circa della PLV comunale).

**L'ATTUALE DESTINAZIONE PRODUTTIVA DEI SUOLI ED IL CALCOLO DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)**

I suoli incolti si rilevano colonizzati da piante pioniere e/o tipiche della macchia mediterranea e laddove non vegeta né l'oliveto, né il bosco, per eccessiva acclività, è da considerarsi tutto incolto produttivo.

Per le colture ortive in pieno campo e per il seminativo irriguo, e soprattutto per ciò che concerne il calcolo della produzione lorda vendibile (Plv), vanno inquadrati i diversi avvicendamenti colturali tipici che si susseguono nell'ambito della stessa parcella e della stessa annata agraria (vds. Tabelle. 6.1.- 6.2.-6.3.)

Nel calcolo della Plv si ricaverà un dato medio annuo, per qualità di coltura, che terrà conto delle diverse produzioni cicliche tipo.

**6.1. La Plv per ettaro degli orti irrigui**

La stima della Produzione Lorda Vendibile delle colture ortive è basata sulla conoscenza degli avvicendamenti maggiormente praticati dagli imprenditori agricoli felittesi. In dettaglio, la scelta delle colture e dei relativi avvicendamenti (colture principali/colture successive), è strettamente correlata sia alle caratteristiche intrinseche del territorio (pedologiche, ambientali, ecc), sia a quelle estrinseche (andamento dei mercati, disponibilità della manodopera, ecc.). Attualmente, in base ai rilievi tecnico-economici eseguiti, le colture maggiormente rappresentative degli orti irrigui vengono riportati di seguito nella Tab. 6.1.:

**DATO CHE LA CONVERSIONE EURO LIRE È 1 EURO =1936 £**

Avremo che la plv per un orto irriguo è 13.027 euro /ha

nella suddetta tabella vengono riportati, inoltre i dati economici utili per la stima della PLV media degli orti irrigui in pieno campo: quantità prodotta, prezzo medio, PLV della singola coltura.

Nella Tab. 6.2. vengono riportate le colture ortive maggiormente rappresentative, i relativi avvicendamenti e le produzioni sia in termini quantitativi che in valore:

**6.3. La PLV per ettaro dei seminativi irrigui**

I seminativi irrigui sono localizzati prevalentemente \_\_\_\_\_, le coltivazioni che caratterizzano il seminativo irriguo vengono riportate nella Tab. 6.3.:

**Tab. 6.3. Produzione Lorda Vendibile (PLV) dei seminativi irrigui**

| Coltura   | Unità di misura | Quantità | Prezzo Unitario | PLV/Ha    | PLV/Ha Media     |
|---|-----------------|----------|-----------------|-----------|------------------|
| <b>Seminativi in coltura principale</b>                             |                 |          |                 |           |                  |
| Frumento duro   | Q.li            | 46,18    | 35.000          | 1.616.300 |                  |
| Frumento tenero   | Q.li            | 52,45    | 35.261          | 1.849.439 |                  |
| Mais da granella  | Q.li            | 78,86    | 29.942          | 2.361.226 |                  |
| Mais silo (da foraggio)   | Q.li            | 407,48   | 7.499           | 3.055.693 |                  |
| Erba Medica   | Q.li            | 153,96   | 17.238          | 2.653.962 |                  |
| Trifoglio   | Q.li            | 161,66   | 20.073          | 3.245.001 |                  |
| Altre (avena, orzo, ecc.)   |                 |          |                 | 1.511.000 |                  |
| <b>Media (a)</b>  |                 |          |                 |           | <b>2.327.517</b> |
| <b>Seminativi in coltura intercalare (periodo-estivo autunnale)</b> |                 |          |                 |           |                  |
| Erbaio polifita estivo-autunnale                                    | Q.li            | 309,90   | 2.503           | 775.680   |                  |
| Mais Granturchino   | Q.li            | 300,00   | 3.000           | 900.000   |                  |
| Altri erbai (trifoglio, ecc.)                                       | Q.li            |          |                 | 800.000   |                  |
|   |                 |          |                 |           |                  |
|   |                 |          |                 |           |                  |
| <b>Media (b)</b>  |                 |          |                 |           | <b>825.227</b>   |
| <b>P.L.V./Ha del seminato irriguo c = (a) + (b)</b>                 |                 |          |                 |           | <b>3.152.744</b> |

Fonte: ns. elaborazione su dati RICA (Rete Informazione Contabile Agricoltura)

**DATO CHE LA CONVERSIONE EURO LIRE È 1 EURO =1936 ₣**

Avremo che la plv per un seminato irriguo è 1628euro /ha

Dalla suddetta Tabella n° 6.3., si rileva che le specie maggiormente rappresentative del seminato irriguo, sia in coltura principale che intercalare, sono foraggere (erba medica, trifoglio, mais silo ecc.). Le stesse vengono di norma destinate agli allevamenti zootecnici, sia bovini che ovi-caprini, che caratterizzano l'economia felittese.

#### **6.7. La PLV per ettaro degli oliveti**

L'olivo, tipico della flora mediterranea, vegetante il più delle volte sui rilievi collinari, rappresenta un modulo plastico di importanza non solo economica, ma anche paesaggistica ed ambientale, fungendo sia da baluardo di difesa del suolo contro scoscendimenti superficiali per la funzione di trattenuta dell'apparato ipogeo (radici), che da belvedere, per il particolare habitus della specie, che delinea e caratterizza l'intero paesaggio di un paese.

Da queste considerazioni si deduce che tale specie vegetale dovrebbe in qualche modo essere protetta, anche in virtù della crescente e giustificata sensibilità ecologista dell'opinione pubblica.

L'espianto di un oliveto è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 27/07/1945, n. 475 (G.U. 30/08/1945, n. 104) : <<**Divieto abbattimento di alberi d'olivo**>>.

La stima della PLV dell'oliveto viene riportata nella seguente tabella:

**Tab. 6.8. Produzione Lorda Vendibile (PLV) dell'oliveto**

| Coltura          | Unità di misura | Quantità | Prezzo Unitario | PLV/Ha Media     |
|------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| Olivo da olio    | Q.li            | 12       | 700.000         | 8.225.000        |
| <b>P.L.V./Ha</b> |                 |          |                 | <b>8.225.000</b> |

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Campania: "I costi di produzione nell'agricoltura campana"

**DATO CHE LA CONVERSIONE EURO LIRE È 1 EURO =1936 £**

*Avremo che la plv per un oliveto è 4248 euro /ha*

#### 6.8. La PLV per ettaro dei vigneti

I vigneti sono localizzati prevalentemente \_\_\_\_\_, mentre gli agrumeti \_\_\_\_\_; le relative PLV per ettaro di S.A.U., vengono riportate rispettivamente nelle Tabelle 6.9 e 6.10.:

**Tab. 6.9. Produzione Lorda Vendibile (PLV) del vigneto**

| Coltura          | Unità di misura | Quantità | Prezzo Unitario | PLV/Ha Media     |
|------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| Vite da vino     | Q.li            | 97       | 95.000          | 9.215.000        |
| <b>P.L.V./Ha</b> |                 |          |                 | <b>9.215.000</b> |

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Campania: "I costi di produzione nell'agricoltura campana"

**Tab. 6.10. Produzione Lorda Vendibile (PLV) dell'agrumeto**

| Coltura                     | Unità di misura | Quantità Media | Prezzo Unitario | PLV/Ha Media     |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Arancio, limone e mandarino | Q.li            | 175            | 50.000          | 8.750.000        |
| <b>P.L.V./Ha</b>            |                 |                |                 | <b>8.750.000</b> |

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Campania: "I costi di produzione nell'agricoltura campana"

**DATO CHE LA CONVERSIONE EURO LIRE È 1 EURO =1936 £**

**Avremo che la plv per un vigneto è 4760euro /ha**

**6.9. La PLV per ettaro dei seminativi asciutti**

I seminativi asciutti sono localizzati prevalentemente \_\_\_\_\_,

la relative PLV per ettaro di S.A.U., viene riportata nella seguente Tabella 6.11.:

**Tab. 6.11. Produzione Lorda Vendibile (PLV) del seminativo asciutto**

| Coltura                                  | Unità di misura | Quantità | Prezzo Unitario | PLV/Ha    | PLV/Ha Media     |
|--|-----------------|----------|-----------------|-----------|------------------|
| Frumento duro                            | Q.li            | 30,00    | 35.000          | 1.050.000 | 1.173.132        |
| Frumento tenero                          | Q.li            | 36,00    | 35.261          | 1.269.396 |                  |
| Altre (avena, orzo, ecc.)                |                 |          |                 | 1.200.000 |                  |
| <b>P.L.V./Ha del seminativo asciutto</b> |                 |          |                 |           | <b>1.173.132</b> |

Fonte: ns. elaborazione su dati RICA (Rete Informazione Contabile Agricoltura)

**DATO CHE LA CONVERSIONE EURO LIRE È 1 EURO =1936 £**

**Avremo che la plv per un seminativo irriguo è 605,88euro /ha**

**6.10. La PLV per ettaro dei boschi alto fusto (Castagno da frutto)**

I boschi cedui sono localizzati prevalentemente nelle zone ad alevata pendenza e poco fertili come la zona del torrente scaraviello e montagnano,

la relative PLV per ettaro di S.A.U., viene riportata nella seguente Tabella 6.11.:

| Coltura        | Unità di misura | Quantità | Prezzo | PLV ad ettaro | PLV ad ettaro media in euro |
|----------------|-----------------|----------|--------|---------------|-----------------------------|
| Castagno       | Q.li.           | 150      | 80     | 7500          | 7620                        |
| Castagno legna | Q.li            | 30       | 4      | 120           |                             |
|                |                 |          |        |               |                             |

**6.12. La PLV per ettaro dei prato cespugliato**

La superficie impiegata a pascolo cespugliato si estende soprattutto nella zona este verso il torrente “Ripiti” e nel versante sud di “Montagnano” per la ormai continuo abbandono del trritorio marginale e poco fertile alla zootecnia brada(vacche podoliche, capre).



*la relative PLV per ettaro di S.A.U., viene riportata nella seguente Tabella seguente:*

| Coltura | Unità di misura | Quantità | Prezzo | PLV ad ettaro | PLV ad ettaro media in euro |
|---------|-----------------|----------|--------|---------------|-----------------------------|
| Festuca | Q.li.           | 20       | 5      | 100           |                             |
| Loglio  | Q.li            | 16       | 6      | 96            |                             |
|         |                 |          |        |               | 98                          |

#### **6.10. La PLV per ettaro dei boschi cedui**

I boschi cedui sono localizzati prevalentemente nelle zone ad alevata pendenza e poco fertili come la zona del torrente scaraviello e montagnano,

*la relativa PLV per ettaro di S.A.U., viene riportata nella seguente Tabella 6.11.:*

| Coltura        | Unità di misura | Quantità | Prezzo | PLV ad ettaro | PLV ad ettaro media in euro |
|----------------|-----------------|----------|--------|---------------|-----------------------------|
| Ceduo Castagno | Q.li.           | 30       | 50     | 1500          |                             |
| Ceduo Quercia  | Q.li            | 26       | 60     | 1560          |                             |
|                |                 |          |        |               | 1530                        |

**IN CONCLUSIONE IL TERRITORIO FORNISCE MEDIAMENTE ALL'ANNO I SEGUENTI RISULTATI**

| QUALITA' DI COLTURA        | S.A.T.            |              | %       | S.A.U*       | PLV<br>ad ha | PLV totale        |
|----------------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------------------|
|                            | mq                | Ha           |         | Ha           |              |                   |
| incolto sterile            | 16.000            | 1,6000       | 0,0389  | 1,3600       | —            | 0                 |
| incolto produttivo         | 230.000           | 230,0000     | 5,5912  | 195,5000     | 58           | 11339             |
| bosco ceduo                | 5.610.000         | 561,0000     | 13,6377 | 476,8500     | 1530         | 729580,5          |
| bosco alto fusto(Castagno) | 5.720.000         | 572,0000     | 13,9051 | 486,2000     | E3 7620      | 3704844           |
| pascolo                    | 3.880.000         | 388,0000     | 9,4321  | 329,8000     | 108          | 35618,4           |
| pascolo cespugliato        | 2.730.000         | 273,0000     | 6,6365  | 232,0500     | — 98         | 22740,9           |
| seminativo                 | 6.850.000         | 685,0000     | 16,6521 | 582,2500     | 605,88       | 352773,63         |
| vigneto                    | 1.100.000         | 110,0000     | 2,6741  | 93,5000      | 4760         | 445060            |
| oliveto                    | 6.500.000         | 650,0000     | 15,8012 | 552,5000     | E2 4248      | 2347020           |
| oliveto-vigneto            | 2.050.000         | 205,0000     | 4,9835  | 174,2500     | — 4500       | 784125            |
| orto                       | 380.000           | 38,0000      | 0,9238  | 32,3000      | 13027        | 420772,1          |
| seminativo irriguo         | 4.000.000         | 400,0000     | 9,7238  | 340,0000     | E1 1628      | 553520            |
| <b>totale</b>              | <b>39.066.000</b> | <b>4.114</b> |         | <b>3.497</b> |              | <b>9396054,53</b> |

\* la S.A.U si ottiene con un coefficiente di riduzione del 15%

E3 indice fondiario = 0,003

E2 indice fondiario = 0,03

E1 indice fondiario = 0,05

**PERTANTO LA PRODUZIONE ANNUA VENDIBILE DEL COMUNE DI FELITTO SI STIMA MEDIAMENTE DI 9.396.054 EURO COME RIPORTATO DALLA TABELLA SUCCITATA**

## 5. AREE A RISCHIO AMBIENTALE

In ambito comunale, sono stati rilevati pochi siti di cava e, in sede di sopralluoghi, nessuna in esercizio estrattivo di coltivazione di grande rilievo. Dette sub-aree, sono topograficamente ubicate (a Nord del territorio comunale) e una cava di inerti nel torrente della zona "Margheriti" situato nella zona Est del territorio al confine del comune di Bellosguardo:

- Cava sita in località "Ponte sul Calore" sul confine con il comune di Castel San Lorenzo.

### 5.2. DISCARICHE

Le norme regolanti la delicata materia dei rifiuti sono affidate al D.P.R. n. 915/82, sostituito integralmente dal Decreto legislativo n. 22/97 (G.U. del 15/02/1997) che ha dato attuazione alle direttive 91/156/CEE relativa ai rifiuti,

91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

La più recente norma in materia di rifiuti tende a semplificarne la gestione rispetto al quadro normativo precedente. In particolare fissa un preciso ordine di priorità tra le attività di gestione dei rifiuti, privilegiando la prevenzione, il riciclaggio ed il recupero di materia prima rispetto al trattamento termico dei rifiuti ed allo smaltimento che deve costituire un'opzione residuale.

In merito ai rifiuti a base liquida, si rientra nel dettato della Legge 319/76 (Merli).

## 6. VINCOLI

I vincoli gravanti su sub-aree territoriali di Felitto sono:

- A) La località “Remolino” del Comune di Felitto riveste un particolare interesse ambientale per la presenza di due corsi d’acqua che nel tempo ha determinato un paesaggio suggestivo caratterizzato dall’alternarsi di dolci declivi e rupi con grotte. Lo scenario naturale così costituito ed in particolare l’area del torrente Ripiti, nel tratto tra (codice sito natura IT8050014 Decr. Min. dell’Ambiente del 3 aprile 2000) è stato di recente riconosciuto come “S.I.C.” – sito di importanza comunitaria (direttiva n. 92/43 CEE) –.

Geomorfologicamente, la sub-area rappresenta un ampio bacino fluviale che scorre su terreni prevalentemente calcarei con presenza di fenomeni di carsismo con formazione di ampie cavità naturali.

Dal punto di vista zoologico, queste zone rappresentano l’habitat di interessanti mammiferi tra cui il Vespertilio di Capaccini (*Myotis capaccini*), il Rinolofo minore (*Rhinolophus hipposideros*), il Vespertilio di ; di uccelli, quali il Nibbio reale (*Milvus milvus*), il Nibbio bruno (*Milvus migrans*), la Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), la Garzetta (*Egretta garzetta*), l’Airone bianco maggiore (*Egretta alba*), il Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), la Gru (*Grus grus*), il Martin pescatore (*Alcedo atthis*), l’Airone rosso (*Ardea purpurea*), l’Albanella reale (*Circus cyaneus*), il Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*), la Pavoncella (*Vanellus vanellus*), la Beccaccia (*Scolopax rusticola*), il Beccaccino (*Gallinago gallinago*); di rettili quali la Natrice tessellata (*Natrix tessellata*), il Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), il Biacco (*Coluber viridiflavus*); di anfibi quali la Rana agile (*Rana dalmatina*), il Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*); di pesci quali il Barbo (*Barbus plebejus*), la Lampreda di fiume (*Lampreta fluviatilis*), il Tritto (*Rutilus rubilis*). Dal punto floristico, si ha la prevalenza di foresta a galleria con presenza di arboreti tra

cui il Salice bianco (*Salix alba*), il Pioppo bianco (*Populus alba*) ed il Papavero cornuto (*Glaucium flavum*).

- B) L'area del fiume Calore è vincolata ai sensi dell'art. 146, lett. C, del Titolo II, Decr.Lgs. 490/99 (ex legge 1497/39 "Vincolo paesaggistico"). La concessione edilizia nelle aree vincolate paesaggisticamente, deve essere preceduta da una autorizzazione ai fini ambientali ai sensi dell'art. 151 del Decr.Lgs. 490/99 e inviata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno ed Avellino, secondo le procedure in esso indicate.
- C) Il Santuario della Madonna di Costantinopoli e le relative aree pertinenziali sono, inoltre, soggette al vincolo di cui all'art. 2 del Titolo I, Decr.Lgs 490/99 (ex art. 1 legge 1089/39); i lavori riguardanti il monumento e le relative aree sono da autorizzare ai sensi dell'art. 23 del richiamato decreto legislativo.
- D) Felitto è Comune sismico (L. 02/02/1974, n. 64 e relative leggi regionali); inoltre, è Comune nel quale sono state riscontrate e per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della L. 225/92, con vincolo di inedificabilità ai sensi del D.M. 14/02/1997. Le sub-aree territoriali individuate dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, nell'ambito del Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto (L. 267 del 3 Agosto 1998), sono le seguenti:
- **Aree interessate a frane attive senza un evidente interconnessione con infrastrutture e insediamenti** – fascia a Nord del Comune, a confine con Castel san Lorenzo, alla località "Difesa grande" ed in prossimità della zona ad Est di Felitto capoluogo. Anche lungo la statale 448 tra il vallone Scalelle e il santuario della Madonna di Costantinopoli di evidenziano piccole frane attive. Nella parte ad Est si denotano frane attive tra la località "Difesa nuova" e "Fossa del lupo" alla convergenza con la località "Carrozzo" si evidenziano piccole frane dovute ad argille plioceniche molto mobili.
  - **Aree interessate a frane attive con evidente interconnessione con infrastrutture e insediamenti** – zona a confine con Castel San Lorenzo, sulla statale 448 prima della località "Campo sportivo" a Nord-Ovest, alla località "Scaraviello" – zona a Sud del centro comunale, alla località "Santoanni" nelle vicinanze della tempa Calore – zona alla località "acquanoceto" – zona di declivio del Monte Cerzito.–.

### **Vincolo idrogeologico - R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267**

Laddove vegetano specie arboree ed arbustive di interesse forestale, il vincolo che graverebbe è rappresentato dal dettato dell'art. 1, lett. g) della L. 431/85:

<<...g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o

*danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;...>>.*

Dette sub-aree, partendo da Nord e verso Sud, sono: località "Difesa nuova"; località "Monte Cerzito" e "Monte Farneta"; località "Remolino"; "Castagneto"; "Montagnano"; località "Scaraviello"; località "Santianni"; "vallone Remolino"; "lampre Sottane"; località "Feliceto";

## **7. COMPONENTI E FATTORI AGRO-AMBIENTALI**

La Direttiva CEE n. 85/337, che è stata alla base di tutta la regolamentazione in materia di V.I.A., fu recepita attribuendo le particolari competenze ad un nuovo Ministero e precisamente quello dell'Ambiente, attraverso la legge n. 349 del 08/07/1986, art. 6 che detta norme in materia di danno ambientale.

L'emanazione della legge 349/86, ha rappresentato il primo passo verso la giusta considerazione della protezione giuridica dell'ambiente riconoscendogli il carattere di bene essenziale per la vita associata. Il quadro normativo ha trovato seguito in una serie di decreti tra i quali si ricordano il d.P.C.M. n. 377 del 10/08/1988 che recepiva la Direttiva comunitaria sopra citata e il d.P.C.M. del 27/12/88 che fissava i criteri per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 349/86. Successivamente con il d.P.R. 12/04/1996, denominato "atto di indirizzo", si stabilivano le competenze delle Regioni in materia di V.I.A. e si elencavano le categorie di opere ed i contenuti degli studi. Le circolari del Ministero dell'Ambiente del 7-8/10/1996, chiarivano alcune pertinenze della Commissione V.I.A. (terze corsie, strade a quattro corsie, ipotesi alternative di progetto, pianificazione e programmazione quali parametri di riferimento per la V.I.A.). la Direttiva 97/11/CEE del 3/03/1997 di modifica della citata direttiva originaria (85/337/CEE), aggiornava gli elenchi dei progetti sottoposti a V.I.A. e rimandava agli Stati membri per il fissaggio delle soglie e dei criteri di selezione nonché dei contenuti degli Studi di impatto. Il più recente DDL del 6/11/1997 sulla *"disciplina della valutazione di impatto ambientale"* proposto al Senato, di recepimento della direttiva CEE sopra citata, dovrebbe apportare

innovazioni procedurali.

Attraverso dette norme, lo studio di impatto ambientale deve essere articolato tenendo fissi tre diversi quadri di riferimento:

- **Quadro programmatico** - raccolta degli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione settoriale e territoriale;
- **Quadro progettuale** - descrizione del progetto e delle soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati ed inquadramento settoriale e territoriale;
- **Quadro di riferimento ambientale** - valutazione di impatto ambientale in cui si individuano gli effetti a carico delle componenti e dei fattori ambientali interessati dall'intervento.

Le componenti ed i fattori ambientali interessanti direttamente la sovrapposizione tra agrosistema ed ecosistema sono:

- a) **atmosfera** - qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica
- b) **ambiente idrico** - acque sotterranee ed acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
- c) **suolo e sottosuolo** - intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame ed anche come risorse non rinnovabili;
- d) **vegetazione, flora, fauna** - formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- e) **ecosistemi** - complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
- f) **paesaggio** - aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

La caratterizzazione delle componenti ambientali è stata esplicitamente ed analiticamente prevista dall'allegato II "*Caratterizzazione ed Analisi delle Componenti e dei Fattori Ambientali*" del d.P.C.M. del 27/12/88, che potrebbe però mancare l'obiettivo di evidenziare le singole interrelazioni tra i diversi

fattori, in special modo nel quadro delle caratteristiche di risorse per l'agrosistema, pertanto, si rapporta un'analisi propositiva maggiormente dettagliata.

#### **A) Atmosfera**

1. analisi dei dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento) riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare, ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
2. localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
3. previsione degli effetti di trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione in atmosfera;



previsione degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione umida e secca, applicati alle particolari caratteristiche del territorio;

#### **B) Ambiente Idrico**

1. caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
2. la stima del carico inquinante, senza e con l'intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
3. definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e di quelli previsti;

#### **C) Suolo e Sottosuolo**

1. determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
2. caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica ed alle relative interazioni, nonché alla genesi, all'evoluzione ed alla capacità d'uso del suolo;

3. caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acqua, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico;

### **Vegetazione**

1. carta della vegetazione presente;
2. flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);
3. carta delle utilità forestali e di uso pastorale;

### **Ecosistemi**

1. individuazione cartografica e caratterizzazione qualitativa delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;
2. stima della diversità biologica tra la situazione e quella potenzialmente presente nell'habitat in esame, esaminando soprattutto le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente;

## **F) Paesaggio**

1. analisi degli effetti sul paesaggio delle attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, delle presenze infrastrutturali, e della loro stratificazione, nonché della relativa incidenza sul grado di naturalità presente del sistema;
2. analisi delle condizioni naturali ed umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
3. inquadramento dell'opera proposta nei piani paesistici, territoriali, socio-economici ed urbanistici dell'area di riferimento.

Le risorse naturali si classificano in **risorse riserva** e **risorse flusso**:

- per risorse riserva si intendono i beni non rinnovabili che sono accumulati in alcune aree della superficie e del sottosuolo terrestre, le quali rappresentano depositi di materiali limitati utilizzati come materie prime;



- per risorse flusso si intendono quei fenomeni naturali e le aree ove questi si raccolgono che formano beni ciclici in proporzioni costanti o ricorrenti (acque fluenti, produzioni agricole).

Gli ambiti territoriali di "Collina", come appunto F, registrano maggiori conflitti sulla destinazione delle risorse e la sensibilità ambientale è quasi sempre indirizzata verso l'agrosistema. In queste aree la migliore garanzia di tutela e salvaguardia della dotazione delle risorse riserva e della qualità delle risorse flusso, è rappresentata proprio dalla destinazione agricola dei suoli, da qui parte l'esigenza di limitare i consumi della risorsa territorio introducendo la logica dei livelli soglia.

## **8. AGRITURISMO**

Ai sensi della Legge regionale del 28 agosto 1984, n. 41, la Regione Campania, fissava obiettivi atti a promuovere e sostenere quelle iniziative tendenti a valorizzare ed incentivare, in quelle zone non immediatamente adiacenti ai centri caratterizzati da un intenso sviluppo turistico, anche attraverso forme di associazione e cooperazione:

- 1) l'edilizia rurale tipica e caratteristica, con sua utilizzazione a fini turistici;
- 2) le aree e gli spazi rurali prossimi ai siti di interesse archeologico, al fine di consentirne un maggiore e più agevole godimento da parte della comunità;
- 3) la produzione ed il commercio dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;
- 4) le tradizioni culturali e folcloristiche più legate al mondo contadino e la loro diffusione anche a mezzo di manifestazioni locali, interregionali e nazionali;
- 5) il movimento turistico e le attività con esso connesse, nelle zone con potenzialità agrituristiche della Regione;
- 6) lo studio dei rapporti e la loro evoluzione, tra la cultura urbana e quella rurale e montana;
- 7) l'aggiornamento professionale degli operatori agrituristici, la diffusione e la

promozione dell'agricoltura tra le popolazioni urbane.

Gli interventi, soggetti ad agevolazioni finanziarie, dovranno favorire:

- a) il recupero, riattamento, riqualificazione funzionale ed ampliamento, per un massimo di 12 posti letto, di edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazione agrituristica e miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche ed idriche, sistemazione ed arredamento degli alloggi e dei servizi;
- b) la sistemazione di locali con relative attrezzature da destinarsi alla vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell'azienda, in collegamento funzionale con le strutture ricettive agrituristiche;
- c) attività di promozione svolte da Enti ed organizzazioni, quali manifestazioni, attività di propaganda, organizzazione di soggiorni di vacanze e di lavoro ed ogni altra iniziativa volta allo sviluppo dell'attività agrituristica.

In particolare, per i territori classificati montani, gli interventi dovranno essere tesi alla:

- a) realizzazione di aree attrezzate per il turismo leggero;
- b) realizzazione di itinerari turistici guidati.

Per poter accedere alle provvidenze previste dalla presente legge, bisogna essere iscritto all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, a cui possono iscriversi:

- gli imprenditori agricoli che risultino iscritti nell'Albo previsto al Capo III della L.R. n. 42 del 02/08/1982, che pratichino o intendano praticare l'agriturismo singolarmente o in forma associativa.

La richiesta di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, prevede che la pratica sia inizialmente inoltrata presso il Comune di appartenenza e ad iscrizione avvenuta alla Regione; l'imprenditore dovrà munirsi del certificato comunale che sarà rilasciato previo accertamento delle condizioni igienico-sanitarie, da cui dovrà risultare:

- il tipo di attività svolte;
- modalità e limiti di esercizio;

- disponibilità ricettiva;
- obbligo della tenuta del registro degli ospiti e delle comunicazioni alle autorità di PS;
- tariffe praticate che dovranno essere approvate dal Comune sentito l'E.T.P. competente per territorio;
- l'elenco di massima dei prodotti tipici disponibili presso l'azienda.

L'azienda agrituristica dovrà praticare un ordinamento produttivo e di allevamento tale da far configurare l'attività in connessione complementare e quindi integrativa del reddito ritraibile dall'attività agricola, rimanendo comunque, quest'ultima, la fonte reddituale principale (> 50 % del reddito totale aziendale), inoltre non dovrà rappresentare in nessun caso un esercizio ristorativo (numero di coperti) e di soggiorno (numero di posti letto) in comparabile competizione con il settore alberghiero e commerciale.

Molte ed ancora inesprese le potenzialità di sviluppo agrituristico, legate non solo alla cultura contadina, ma anche agli svariati itinerari (turismo itinerante) offerti in un più ampio ambito comprensoriale, tra cultura artistica e storica, costume, religione e bellezze naturali.

Allo stato attuale, ed agli atti del Comune, l'unico imprenditore agricolo di Palomonte risultante iscritto all'Elenco Regionale degli Imprenditori Agrituristici ai sensi della L.R. 41/84, col n. 1098 dal 27/01/2000, è il Sig. Cortese Angelo, nato a Felitto il 19/10/1964, a cui l'Ufficio Tecnico rilasciava concessione edilizia per la realizzazione di un complesso produttivo per l'attività agrituristica alla località "Santoianni".

## **9. DATI CATASTALI DEL DEMANIO COMUNALE**

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FELITTO SONO PRESENTI TRE ZONE DI DEMANIO COMUNALE

( DIFESA NUOVA, MONTAGNANO, MONTE CHIANIELLO). LA SUPERFICIE DI DETTE ZONE È DI CIRCA HA 1450 E VIENE UTILIZZATA IN MASSIMA PARTE PER LE COLTURE BOSCHIVE(CASTAGNETO, BOSCO CEDUO).

## 10. USI E CONSUETUDINI LOCALI

In questo capitolo si affronterà il discorso degli usi e delle consuetudini locali, quella serie di leggi non scritte ma tramandate (e comunque raccolte dalla C.C.I.A.A.) a livello locale, anche per considerare una particolare evoluzione che ha caratterizzato il mondo agricolo nel tempo.

La raccolta e, quindi, la conoscenza di queste norme, permette sia di conservare le tradizioni, anche di tipo legale, di una popolazione, che ricostruirne la memoria storica e capire meglio quali problematiche sono state incontrate e risolte da una società civile.

Probabilmente, alla luce di un progresso sempre più celere e di una cultura massiva ed omogeneizzante, molte di queste regole non hanno più motivo di esistere, anche in funzione della fortissima frammentazione della proprietà fondiaria.

Gli usi riportati in appresso, sono quelli specifici del Comune di Felitto e di eventuali altri comuni che le condividono: Regione Agraria 8<sup>a</sup> – Medio Calore – ( Aquara, Bellosguardo, Castelvita, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Piaggine , Roccadaspide, Sacco ); non si riportano, invece, gli usi comuni all'intera Provincia di Salerno.

### **FORMA E CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI AGRARI**

Un tempo potevano riscontrarsi la conduzione diretta, la mezzadria, il fitto e la colonia parziaria.

Il contratto associativo assumeva particolari forme e cioè:

#### **➤ Mezzadria**

Il bestiame era fornito dal concedente. Le spese occorrenti per l'acquisto di sementi, concimi chimici, ecc. facevano carico per metà al mezzadro e per metà al concedente ed i prodotti venivano divisi a metà. Gli olivi venivano potati a spese del concedente e le olive si attribuivano per un quarto al mezzadro e per tre quarti al concedente; nei terreni di scarsa fertilità esse venivano attribuite per un terzo al mezzadro e per due terzi al concedente.

Il concedente forniva i pali per le viti. La spesa per i vimini di salice, anticrittogamici e concimi chimici era a carico per metà di ciascuna delle parti.

Il vino si divideva in parti uguali e così pure il prodotto delle piante fruttifere.

L'assicurazione del bestiame si pagava a metà, mentre tutte le altre imposte erano a carico del concedente.

#### ➤ **Mezzadria impropria**

Il concedente forniva il terreno e metà delle sementi.

Le olive venivano raccolte dal mezzadro uscente solo nel caso che all'atto della sua immissione nel fondo non le aveva raccolte; raccoglieva, invece, l'uva.

Il bestiame da lavoro, le macchine agricole, i carri, ecc. erano forniti dal concedente, mentre le spese di manutenzione delle macchine, carri, attrezzi, ecc. erano sostenute a metà fra le parti.

Le scorte morte si riconsegnavano al concedente nelle condizioni in cui si trovavano all'atto del rilascio.

La spesa per i concimi chimici veniva sostenuta per metà da ciascuna delle parti; per i terreni di scarsa fertilità le spese predette venivano sostenute dal solo concedente.

I prodotti venivano divisi per metà, ad eccezione delle olive che si ripartivano per un terzo al colono e per due terzi al concedente oppure il prodotto degli ulivi si stimava a frutto pendente ed il mezzadro corrispondeva al concedente un determinato quantitativo di olive per ogni macina di prodotto (macina equivalente a tre tomoli per i vecchi oleifici e fino ad otto per quelli moderni).

Le imposte venivano pagate dal concedente.

Il latte ed i suoi prodotti si attribuivano per un giorno al concedente e per un giorno al mezzadro.

Per quanto riguarda i semi, i concimi ed i prodotti delle viti, si applicavano le norme precedenti.

## **AFFITTANZE**

### **◆ DURATA DEI CONTRATTI**

La durata dei contratti variava da un minimo di due ad un massimo di sei anni.

### **◆ PAGAMENTO E GARANZIA DELL'ESTAGLIO**

Per le affittanze l'estaglio si pagava ad annata posticipata ed a fine raccolto, talvolta in più rate, ancora in natura oppure in natura e danaro insieme.

Non si fornivano garanzie per l'estaglio ma, quando convenuta, era data a mezzo fideiussione o con pagamento anticipato di mezza annata.

### **◆ ANNATA AGRARIA**

L'annata agraria va dal 1° settembre al 31 agosto.

### **◆ DISDETTE**

Il termine utile per le disdette era fissato al 31 maggio.

Il preavviso poteva essere fatto per atto stragiudiziale oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche nel caso di contratto scritto a termine fisso sussisteva l'uso del preavviso; in mancanza, il contratto rimaneva tacitamente prorogato per un altro anno.

### **◆ MISURA DEI TERRENI**

La misura locale dei terreni è il tomolo, la cui equivalenza in metri quadrati risulta di mq 3.400.

### **◆ RILASCIO DEI TERRENI**

Nel Comune di Felitto il rilascio delle diverse parti dei terreni avveniva come segue:

- a) i terreni ad erbai autunno-vernini, destinati alla fienagione, si rilasciavano subito dopo il raccolto, arati o meno a seconda di come erano stati ricevuti;
- b) i terreni a grano si rilasciavano dopo la mietitura, ma il nuovo affittuario aveva diritto a falciare la ristoppia e doveva eseguire i lavori di maggese;
- c) i terreni a granturco si rilasciavano dopo il raccolto con gli steli falciati e lasciati sul posto;

d) si rilasciavano al 21 settembre i prati artificiali, ove esistevano, e l'arbusto dopo la raccolta dell'uva con i festoni (tesole) attaccati;

e) tutti gli altri terreni a coltura erbacea, anche se costituiti da zone arbostate, si rilasciavano alla fine dei singoli raccolti e, comunque, non oltre l'11 novembre; i terreni a pomodoro si rilasciavano sgomberi da pali, canne e sterpi; quelli a tabacco da steli e radici, non oltre il mese di ottobre.

Salvo diversa pattuizione, nell'ultimo anno di locazione, non erano consentite colture estive di secondo raccolto.

#### ♦ **RILASCIO DEI FABBRICATI RURALI**

Nel Comune di Felitto, il rilascio delle diverse parti dei fabbricati rurali: la casa colonica, la cantina, la stalla, la pagliera, il fienile ed i magazzini, doveva avvenire nel termine prefissato del 31 agosto.

#### ♦ **MIGLIORAMENTI**

Per i miglioramenti eseguiti si applicavano le norme di legge.

#### ♦ **IRRIGAZIONE E BONIFICA**

Nei Comuni dove esisteva l'irrigazione, i canoni relativi gravavano sul conduttore, mentre il contributo di bonifica era a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione.

Le elettropompe e le motopompe, di proprietà del conduttore, dovevano asportarsi alla cessazione del contratto, restando a favore del fondo le parti fisse ed immobili, salvo diversa pattuizione.

#### ♦ **TUTORI DELLE PIANTE**

I tutori delle piante costituivano dotazione stabile del fondo se forniti dal proprietario.

I pali secondari o puntelli (terze, terzigne, ecc.), nonché i pali e le canne di sostegno per le coltivazioni erbacee, erano di proprietà del conduttore dal quale venivano asportati all'epoca del rilascio del fondo.

Salvo diversa pattuizione, le steccate impiantate dal conduttore venivano da questi asportate alla scadenza del contratto.

### ◆ PIANTE SECCHIE OD ABBATTUTE

Il tronco ed i rami grossi delle piante secche od abbattute spettavano al proprietario, mentre le restanti parti (radici, rami piccoli e fogliame) erano di spettanza dell'affittuario al quale facevano carico le spese di abbattimento.

### TAVOLE DI RAGGUAGLIO DEI PESI E DELLE MISURE

La canna legale è di 10 palmi - il palmo legale si divide in 10 decimi - il decimo in 10 centesimi - il centesimo in 10 millesimi - 700 canne legali fanno il miglio legale.

Per le misure anteriori al 1840, la canna abusiva si divide in 8 palmi - il palmo in 12 oncie - l'oncia in 5 minuti - 10 palmi fanno una pertica - 7 palmi fanno un passo - 10 passi fanno una catena - 100 catene fanno un miglio.

Come base delle misure agrarie si usavano anche, nei diversi Comuni, passi da terra di palmi  $5\frac{1}{2}$  -  $7\frac{1}{3}$  -  $7\frac{1}{2}$  - 8.

Il moggio legale agrario è di 10.000 palmi quadrati - 100 palmi quadrati legali fanno la canna quadrata legale. La canna quadrata abusiva anteriore al 1840 è di 64 palmi quadrati.

Secondo la legge del 1840 mille palmi cubi fanno la canna legale. Secondo l'uso anteriore al 1840, mille palmi cubi fanno una pertica cuba e 512 palmi cubi fanno la canna cuba abusiva. La canna di costumanza per le fabbriche equivale ad un quarto di catena cuba abusiva. La canna per la legna da fuoco, di 256 palmi cubi abusivi equivale a mezza canna cuba abusiva. Palmi cubi abusivi  $9\frac{1}{3}$  fanno la soma per l'arena che si divide in 7 cofani.

Il barile legale si divide in 60 caraffe - 12 barili fanno una botte. I pesi indicati per le misure da vino sono quelli del volume di acqua distillata che dovevano contenere, e non servono che di nomenclatura distintiva.

I pesi indicati per le misure da olio sono quelli del volume di olio che deve in esso contenersi, giacché nel sistema metrico napoletano l'olio si misura a peso e non a capacità.

Secondo la legge del 1840, il rotolo è di oncie  $33\frac{1}{3}$  e si divide in 1.000 trappesi - 100 rotoli fanno un cantaro. La libbra si divide in 12 oncie - l'oncia in 30 trappesi. Secondo l'uso anteriore alle leggi del 1840, 100 libbre fanno il cantaro piccolo. Gli orefici dividono l'oncia in 30 trappesi - il trappeso in 20 acini. I gioiellieri dividono l'oncia in 10 dramme - la dramma in 3 sempoli - il sempolo in due oboli - l'obolo in 10 acini o grani - dramme  $1\frac{1}{2}$  fanno il peso aureo - 40 rotoli fanno un peso per la calce - 4 rotoli fanno la decima, peso da lana.



## 11. POTENZIALITÀ AGRICOLE DEL TERRITORIO

La conoscenza della morfologia dei suoli, dell'esposizione, della pendenza, della disponibilità idrica soprasuolo e sottosuolo, della struttura chimico-fisica del substrato agronomico e la sua formazione, rappresentano i fondamentali fattori che col clima indicano quali specie vegetali sono più adatte a vivere in una determinata area.

Allo stato attuale, studi di questo genere e relative carte tematiche sono strumenti mancanti al professionista attento alle problematiche dell'economia e dell'ambiente agreste.

Nella tradizione italiana la classificazione dei terreni non ha avuto tanto riguardo alla natura originaria del suolo, quanto al tipo di coltivazione su di esso praticata. I riferimenti pedologici non hanno mai avuto ingresso ufficiale in quell'istituzione civile che è, nonostante tutto, il catasto geometrico particellare, che la nuova Italia si diede nel 1886 sotto gli auspici del Minghetti, del Magliani e, soprattutto, del Messedaglia.

Nel Catasto la classificazione dei suoli, <<Soil taxonomy>>, è presente in forma del tutto indiretta, dato che i terreni sono classificati per qualità di coltura: seminativo, vigneto, ecc.; e classe di produttività. Il dato originario, sostanzialmente non modificabile nel medio termine, rappresentato dal terreno primitivo (risultato delle vicende geologiche onde si è formato come suolo agrario suscettibile di coltivazione), viene superato dalla sua destinazione produttiva e, quindi, dal fatto di essere seminato, pascolato, piantato con viti, olivi o fruttiferi, ecc..

Il terreno originario, pertanto, è divenuto suolo agrario e ai fini fiscali frutteto di prima classe o orto irriguo di seconda classe, ecc..

Questa classificazione, non è pedologica ma prettamente economica e, come tale, mutevole anche in spazi di tempo ristretti col variare dei prezzi di mercato, mentre la classificazione pedologica è per sua natura durevole per lunghissimi periodi di tempo, misurabili in secoli, in quanto considera i caratteri originari del

terreno agrario (modificabili soltanto a costi non economici) che determina il tipo di utilizzazione del suolo e ricorda che la destinazione del territorio deve evitare di occupare con edifici o strade o altre opere civili, terreni di alto potenziale agricolo, in quanto i terreni originariamente fertili sono una risorsa, a livello nazionale, alquanto limitata.

Per le sue particolari caratteristiche di praticità applicativa non solo nei rapporti suolo-pianta, ma anche in altri campi quali il genio civile (intesa come branca ingegneristica), il nuovo sistema è in grado di portare un fondamentale contributo alla migliore utilizzazione dei suoli e di promuovere una maggiore collaborazione tra pedologi, agronomi, forestali ed ingegneri.

Stabilito, infatti, che il suolo è uno dei beni naturali produttivi irriproducibili e d'altra parte un bene da ripartire entro un numero sempre più ampio di utilizzatori, nei piani di programmazione territoriale viene ribadita da molti anni la necessità di uno studio particolareggiato, anche multidisciplinare, nel quale tale contributo sia basilare per risolvere il problema dello sfruttamento ottimale delle risorse naturali.

In questo contesto, partendo dalle informazioni di base costituite dall'inventario dei suoli presenti in un determinato territorio (carte pedologiche) ed interpretando le relative proprietà settorialmente finalizzate (carte derivate) è possibile una razionale ripartizione dei suoli adeguatamente classati tra le varie utilizzazioni possibili che vanno da quella agraria (colturale e zootecnica) e forestale, a quella urbana ed industriale, oppure turistica, ricreativa e sportiva.

L'interesse e la necessità di una precisa classificazione dei suoli in agricoltura, riguarda la razionale utilizzazione delle terre e cioè la destinazione colturale, i sistemi di coltivazione, l'opportunità di particolari tecniche d'irrigazione e drenaggio (selezione dei suoli potenzialmente irrigabili e dei sistemi da adottare), i progetti di bonifica e colonizzazione (compreso il recupero delle terre abbandonate), la difesa contro l'erosione ed inoltre l'assistenza tecnica ai piccoli agricoltori.

Infine, la classificazione dei terreni dal punto di vista delle caratteristiche originarie, fornisce una base più obiettiva dell'attuale estimazione catastale fondata sulla produzione delle colture onde stabilire il valore fondiario ai fini dell'imposizione fiscale, come già avviene in Germania, California o in Romania, mentre negli Stati Uniti, tali dati risultano essere fondamentali per lo studio inerente la costruzione di aeroporti, autostrade, tracciati di canalizzazioni, acquedotti, oleodotti, pertanto utilissimi ad architetti ed urbanisti che ne terranno conto per la localizzazione delle nuove aree da destinare ad uso residenziale, per attrezzature ricreative o sportive, o ad insediamenti industriali, come già precedentemente detto.

A questo punto, visto il limite rappresentato dall'assenza di studi specifici, l'unica fonte d'informazione rimane il terreno, l'indirizzo produttivo e la sua eventuale ripetitività nei decenni che evidenzia un buon adattamento delle specie oggetto di coltura e la registrazione dell'esperienza empirica degli imprenditori agricoli che con sperimentazioni conseguivano il risultato economico prefissato, in un arco temporale più o meno lungo e previa correzione di fallimenti e timidi successi.

Pur tuttavia, quella che potrebbe sembrare un'area vocata all'accoglimento di una determinata specie orto-frutticola rispetto ad un'altra, ma che non considera l'importanza delle specifiche caratteristiche del substrato agronomico, potrebbe essere frutto esclusivo di uno sproporzionato investimento in mezzi tecnici a scapito del reddito netto dell'imprenditore agricolo per gli alti costi di produzione a cui questi deve far fronte.

Lo stato di incertezza sugli investimenti economico-produttivi dei suoli sulla base delle loro intrinseche caratteristiche è, quindi, riconducibile al fatto che l'operatore tecnico è orfano di ciò che si ritiene strumento fondamentale, come appunto la carta pedologica e lo studio tassonomico dei suoli.

## **12. INVESTIMENTI PRODUTTIVI ALTERNATIVI ALL'AGRICOLTURA CONVENZIONALE**

Nell'ultimo secolo si è assistito ad un radicale processo di trasformazione dell'agricoltura. In passato l'azienda agricola era ad economia di tipo chiuso, improntata soprattutto all'autosufficienza nell'autoconsumo, con poche produzioni rivolte verso l'esterno (mercati) ed anche verso l'interno (fattoria). L'esperienza contadina, nei secoli, aveva spinto gli agricoltori a diversificare le proprie produzioni orticole (rotazioni), frutticole (consociazioni arboree), oleaginose (arboree = olivo -; erbacee = brassicacee), aromatiche ed officinali, proteiche (leguminose da granella), da fibra (lino e canapa e lana), latte (bovini, ovi-caprini), carne (bovini, suini, avicunicoli), foraggio (erbe spontanee, graminacee e leguminose), cereali (grano tenero e duro, mais, orzo, avena, segale, ecc.), legna e legname, con conservazione dei prodotti in esubero (sottolio, sottaceti, salamoie, confetture, frutta secca, liquori, insaccati) ed utilizzo dell'unico fertilizzante costituito dal letame e dalla forza lavoro animale, limitando i danni derivanti da fenomeni atmosferici stagionali e parassiti che avrebbero potuto colpire una specie vegetale rispetto ad un'altra, con una certa compensazione nell'ambito dell'annata agraria.

Oggi, l'azienda agricola è completamente aperta all'esterno, verso mercati che spesso non sono più locali, ma continentali e per alcune categorie di prodotti, mondiali. Con il mercato comune si è giunti, in breve tempo a specializzare i suoli nelle monocolture, con consequenziali dipendenze limitanti sia climatiche che di tutti i mezzi di produzione (macchine agricole, carburanti, lubrificanti, fertilizzanti, sementi selezionate, antiparassitari, diserbanti, vaccini e medicinali per la zootecnia, fecondazione artificiale, mezzi di trasporto, attrezzature per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti).

La biodiversità ha ceduto il passo ad una ristretta cerchia di varietà e l'imprenditore agricolo subisce, per la maggior parte delle produzioni, il prezzo imposto dall'alto, a volte per ragioni che sfuggono al singolo (protezionismo o

libero mercato con influenze di carattere politico, economico, finanziario ed ambientali).

Vista l'attuale crisi che attanaglia il settore primario, si rende necessario, per far fronte ad eventi eccezionali (climatici, biologici e mercantili), seppure nella logica della specializzazione colturale, aprire almeno un minimo alla diversificazione con investimenti colturali più rappresentati (3 o più colture) e a produzione in più periodi dell'anno, onde fronteggiare meglio le avversità limitando i danni.

Diversificare diventa, quindi, un imperativo per l'imprenditoria agricola che dovrà spingersi all'investimento di capitali su nuovi fronti o specie vegetali ed animali. A tal proposito, si ricordano interessanti risultati registrati in questi ultimi anni da chi ha voluto riscoprire o sperimentare:

- cotone, lino, ramiè, lana e fibre animali pregiate come la seta, il cashmir, il mohair, la pelliccia (animali da pelliccia allevati);
- colture industriali per produzione di oli lubrificanti, prodotti farmaceutici, cosmetici, cellulosa, combustibili liquidi;
- piante produttrici di frutta secca come noci, nocciole, fichi, uva, arachidi;
- piante a duplice attitudine, come il ciliegio, il noce ed il castagno (legno-frutta);
- frutti minori, come lamponi, ribes, more, mirtilli, fragoline di montagna.

Nell'attesa di studi scientifici dettagliati e divulgati alle masse, sulle biotecnologie ed in particolare sui possibili effetti che potrebbero avere sull'organismo umano e più in generale sull'equilibrio ecosistemico planetario, almeno per ciò che concerne specie animali e vegetali con DNA manipolato con le tecniche dell'ingegneria genetica, si indicano sinteticamente, in modo più tradizionale e a minore impatto, alcune specie vegetali che potrebbero essere introdotte nell'agrosistema comunale, viste le interessanti indicazioni pervenute in circa un decennio, dalla sperimentazione:

Un'altra alternativa sarebbe rappresentata dalla coltivazione biologica degli ortofrutticoli al fine di conquistare una nuova nicchia di mercato, presentando un prodotto dalle caratteristiche indubbiamente superiori (alcuni supermercati stanno sperimentando la vendita di prodotti biologici o biodinamici con risultati incoraggianti).

Le problematiche da affrontare sono però molteplici:

- a) approvvigionamento di compost (letame o altro materiale organico compostato);
- b) consulenza tecnica specifica che segua la coltivazione in tutte le sue fasi (divulgatori agricoli polivalenti della CEE);
- c) rispetto di regolamentazioni comunitarie e nazionali sui metodi di coltivazione e requisiti commerciale del prodotto;
- d) certificazione dei prodotti;
- e) circondario dell'area, investito anch'esso coltivato senza uso di presidi sanitari, diserbanti, fertilizzanti ed ammendanti di natura chimico-sintetico;
- f) minori produzioni unitarie per maggiori scarti;
- g) formazioni di consorzi, cooperative e/o associazioni di produttori;
- h) studio ed adozione di marchio di qualità (garanzia A.I.A.B. - Associazione Italiana Agricoltura Biologica – ed altre);
- i) attività di promozione;
- j) distribuzione;

il tutto dovrà essere preceduto da uno studio di filiera del biologico che dal prodotto al mercato potrebbe essere così riassunto:



### 13. NORME URBANISTICO-EDILIZIE PER LE ZONE AGRICOLE

Le norme in materia di redazione ed applicazione della Carta dell'Uso Agricolo del Suolo, sono riportate nel dettato della L.R. 20 marzo 1982, n. 14 e L.R. 2 gennaio 1987, n. 2 di modificazione<sup>2</sup> integrativa della precedente.

Per zone agricolo-forestali debbono intendersi quelle sub-aree territoriali destinate all'esercizio dell'attività agricola e quelle connesse con l'uso agricolo del territorio.

In queste zone, le concessioni edilizie potranno ottenersi esclusivamente per finalità agro-produttive, quindi dai proprietari coltivatori diretti o conduttori in economia, dalle cooperative agricole, dagli affittuari che possono sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere. Gli insediamenti che potranno ammettersi in zona agricola sono:

- 1) abitazioni per gli addetti all'agricoltura;
- 2) fabbricati per la zootecnia;
- 3) fabbricati adibiti alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.

Per la tutela delle aree agricole che forniscono un elevato reddito, gli strumenti urbanistici generali avranno il compito di evidenziare le destinazioni colturali in atto, affinché si eviti che dette aree possano essere utilizzate ai fini edilizi.

<sup>2</sup> Circolare del Servizio Urbanistica approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2542 del 26/05/1987. B.U.R.C. n. 5 del 20 gennaio 1987.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria, per le zone agricole, saranno:

Quando si procede al computo dei volumi abitativi di cui sopra, non bisogna conteggiare le stalle, i silos, i magazzini, i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione delle caratteristiche colturali ed aziendali documentate, della conduzione del fondo, nonché degli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

Per la realizzazione di tali strutture si possono stabilire indici di fabbricabilità territoriali, in considerazione del fondo, non maggiori di 0,10 mc/mq ; per gli allevamenti zootecnici, che possono essere consentiti soltanto nelle zone boschive, incolte o pascolive, i limiti che non vanno superati sono i seguenti : indice di copertura 0,05 ; minima distanza dai confini ml 20.

Le costruzioni a destinazioni agricole già esistenti, possono essere ampliate, in caso di necessità, fino ad un massimo del 20 % della cubatura già esistente, sempre che siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo, previa presentazione dell'opportuna documentazione. All'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito per le esigenze abitative, l'accorpamento di lotti di terreno non contigui, sempre che, presso la competente Conservatoria Immobiliare, venga trascritto che sull'area asservita vi è il vincolo di inedificabilità a favore del Comune, da riportare successivamente su apposita mappa catastale che deve essere depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'asservimento, per volumi superiori a mc 500, non potrà, in ogni caso, consentirsi.

Anche per le aziende limitrofe, ricadenti in due comuni diversi, è consentito l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune. Per tutte quelle aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori, restano vincolate all'inedificabilità e sono messe in evidenza su mappe catastali tenute in pubblica visione.

La concessione ad edificare nelle zone agricole, per le residenze, si può rilasciare sempre per la conduzione del fondo, esclusivamente ai proprietari



coltivatori diretti, ai proprietari concedenti, agli affittuari e ai mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario per la realizzazione delle opere, considerati imprenditori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per ciò che concerne più specificamente la redazione della carta dell'uso agricolo, va precisato che il testo coordinato delle LL.RR. n. 14/82 e n. 2/87, contiene precisazioni in ordine alla carta delle colture in atto che giustifica i criteri con cui applicare gli indici di fabbricabilità fondiaria. In effetti, fermo restando che la carta delle colture in atto è speculare delle destinazioni economico-produttive dei suoli, con riferimento temporale alla data dei sopralluoghi peritali e, pertanto, suscettibili di mutazioni anche nel breve periodo, e che l'inquadramento generale dovrà tenere conto del carattere di prevalenza colturale, ovviamente, nelle diverse sub-aree delimitate, ricadranno anche suoli con ordinamenti colturali minori. In questi casi, ed in sede di rilascio di concessione edilizia, l'indice di fabbricabilità fondiaria da applicarsi per questi terreni di minori estensioni ricadenti in più ampie sub-aree omogenee, dovrà essere quello determinato dalla coltura realmente praticata, anche se diversa dalla qualità colturale individuata in sede di redazione della Carta dell'Uso Agricolo e seppure la mutazione intervenisse in data successiva all'approvazione di detto elaborato.

L'accertamento della coltura realmente praticata, potrà certificarsi previa redazione di perizia giurata redatta da un dottore agronomo, un dottore forestale o un perito agrario regolarmente iscritto all'albo professionale. In questi casi il Sindaco dovrà provvedere a comunicare tale riscontro ai competenti uffici catastali.

### **13.1. NORME SUGLI APPRESTAMENTI SERRICOLI**

Le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, sono contenute nella Legge Regionale del 24 marzo 1995, n. 8, modificata ed integrata dalla Legge Regionale del 21 marzo 1996, n. 7.

In sintesi la legge prevede, per la realizzazione di nuove serre, che non si adoprino opere murarie eccedenti il piano di campagna né si utilizzino pannelli prefabbricati, o qualsiasi altro elemento costruttivo che impedisca il semplice smontaggio dell'apprestamento, consentendosi solo opere murarie interrato e non continue utili all'ancoraggio. La copertura e le chiusure laterali dovranno essere in materiale trasparente onde consentire il controllo visivo dall'esterno: in nessun caso, l'opera realizzata, dovrà apportare modifiche alla destinazione d'uso del suolo, con opere per le quali non può prevedersi il semplice smontaggio ma interventi di demolizione. Inoltre, nella fase realizzativa, dovranno prevedersi opere di regimazione idraulica per la raccolta delle acque di precipitazione meteoriche, nonché di irrigazione.

Valgono sempre le norme di cui al D.Lgs. 626/94 sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché la L. 319/76 sulle acque.

I parametri dimensionali e di distanze da rispettare per la realizzazione di impianti serricoli, sono:

- altezza al colmo ..... h max = m 6,00
- superficie coperta ..... max 90 % della superficie aziendale
- distanza dai confini ..... min m 3,00 dai fondi finitimi  
min m 3,00 da vie pubbliche locali  
min m 5,00 da viabilità pubblica  
min m 10,00 da civili abitazioni

le distanze minime dai fondi finitimi, potranno derogarsi previo accordo scritto tra le parti.

Hanno diritto a realizzare apprestamenti serricoli, tutti coloro che, in base ad un legittimo titolo, conducono un'azienda agricola.

Non è consentita la realizzazione di serre, nei seguenti casi:

- in zone boscate o soggette a vincolo forestale
- in zone che lo strumento urbanistico ha previsto la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, secondaria o altre opere pubbliche.

Nel caso in cui, le serre debbono realizzarsi in sub-area territoriale vincolata da leggi statali, regionali o prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di beni di

interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico, della sicurezza del traffico, dovrà essere richiesto in necessario nulla-osta alle autorità competenti.

#### **14. REGOLAMENTO DEL VERDE COMUNALE**

Con la Carta del Verde, si disciplina la formazione del patrimonio vegetale nell'ambito comunale, in funzione delle disposizioni previste dall'urbanista redattore del PUC nelle norme di attuazione.

Tale strumento esclude i siti investiti a colture di interesse agrario, i piantonai ed i vivai, nonché le aree comprese in piani particolareggiati inerenti il centro storico.

#### **Norme Ordinarie**

**Art. 1.** I progetti presentati al Comune, per la richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, nel rispetto delle norme di attuazione e nell'eventualità che prevedano un'alterazione dello stato dei luoghi per ciò che concerne la normale dotazione di alberature preesistenti, dovranno essere completati con apposite tavole inerenti la sistemazione del verde.

**Art. 2.** Le tavole della sistemazione del verde, dovranno essere progettate da professionisti iscritti ai relativi Ordini Professionali (Ingegneri; Architetti; Agronomi e Forestali) e Collegi Professionali (Periti Agrari). Il progetto (relazione tecnica e tavole) con grafici redatti in opportuna scala non inferiore al rapporto 1 : 200, dovrà rendere intelligibile e visualizzabile:

- a) gli spazi pertinenziali
- b) gli accessi
- c) i percorsi pedonabili
- d) le specie vegetali arboree ed arbustive da mettere a dimora nel rispetto dell'elenco riportato in allegato
- e) lo spazio d'ingombro dell'apparato aereo raggiungibile dalla pianta in età adulta
- f) la carta ambientale, riprodotte lo stato di fatto originario nel contesto vegetazionale in cui si intercala il sito oggetto della richiesta di autorizzazione o concessione, con inquadramento

morfologico ed idro-geo-pedologico dei suoli interessati

- Art. 3.** Per gli spazi vuoti delle aree produttive di interesse extra-agricolo, dovranno prevedersi sistemazioni di piante di alto fusto, ovvero alberi di I grandezza, dimorati in spazi d'ingombro non inferiori a mq 60, per ogni singola essenza.
- Art. 4.** L'esecuzione degli interventi a verde, dovranno rispettare tempi e prescrizioni dettate dalla P.A., con formale comunicazione di ultimazione dei lavori nella decorrenza della validità dell'autorizzazione o della concessione edilizia rilasciata.

### **Operazioni Colturali e Norme per il Verde Preesistente**

- Art. 5.** Gli interventi di potatura sulle essenze arboree dovranno essere realizzati solo dopo l'eliminazione di eventuali focolai di attacchi fitopatologici.
- Art. 6.** Interventi cesori potranno consentirsi nel caso di imminente pericolo di crolli o di cracks, onde tutelare l'incolumità di persone, animali e cose.
- Art. 7.** Il periodo di intervento dovrà corrispondere a quello della fase di quiescenza arborea (riposo vegetativo) e cioè da dicembre a febbraio ed in giorni in cui non vi sono gelate.
- Art. 8.** I tessuti oggetto di intervento cesorio dovranno essere trattati con disinfettanti e sostanze protettive (soluzioni, mastici e cicatrizzanti) indicati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante.
- Art. 9.** I rami più lunghi, per i quali necessita il taglio, dovrà avvenire a partire dall'apice verso l'attaccatura degli stessi al tronco, procedendo per tratti.
- Art.10.** I tagli dovranno essere a superficie liscia, a forma ovoidale oblunga in direzione dei vasi e tenuti sotto osservazione per intervenire tempestivamente in caso di attacchi di fitopatologie.
- Art.11.** Gli attrezzi utilizzati per i tagli dovranno essere disinfettati con alcool prima di ogni intervento e ad ogni singola pianta sottoposta a trattamento.
- Art.12.** Gli alberi morti o attaccati da fitopatologie trasmissibili ad altri soggetti arborei, dovranno essere espiantati.
- Art.13.** L'operazione di abbattimento dovrà avvenire in periodi asciutti

nell'intero arco dell'anno.

- Art.14.** Tutto il materiale dovrà essere allontanato dal sito di espianto e trasportato in discarica.
- Art.15.** Le ceppaie dovranno essere estratte mediante utilizzo di cavaceppi o ruspe e trasportate in discarica.
- Art.16.** Le ceppaie di cui non è possibile l'estrazione, dovranno essere disseccate sul posto previa utilizzazione di appositi prodotti indicati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante.
- Art.17.** La segatura dovrà essere raccolta su teloni appositamente sistemati ai piedi dell'albero e prontamente allontanata evitandone la dispersione.
- Art.18.** Il terreno circostante l'albero abbattuto dovrà essere disinfettato con appositi prodotti indicati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante.
- Art.19.** Se l'abbattimento riguarda piante che cavallettate a petto d'uomo (m 1,30 da terra) risultano possedere un diametro maggiore di cm 20 ed una circonferenza maggiore di cm 60, dovrà darsi formale comunicazione al Sindaco, tranne per alberi di interesse agrario ed industriale.
- Art.20.** L'espianto dovrà prevedere il successivo reimpianto, previa comunicazione scritta al Sindaco in cui si riporteranno anche le superfici dimensionali delle nuove piante che dovranno dimorarsi ed appartenere a specie di rapido sviluppo.
- Art.21.** Il reimpianto dovrà essere eseguito sullo stesso sito in cui si è registrato l'abbattimento, oppure, nell'impossibilità tecnica di tale operazione, su suolo pubblico con spese a carico dell'esecutore dell'espianto e su indicazione della P.A..
- Art.22.** Tutti gli alberi vegetanti all'interno del territorio comunale, se ritenuti di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, per rarità dell'esemplare alle nostre latitudini, o per considerevoli dimensioni di sviluppo, dovranno rientrare in apposito elenco approvato dal Sindaco e tutelati dall'abbattimento, seppure ricadente in suolo privato.
- Art.23.** L'elenco di cui al precedente art. 22, potrà essere soggetto ad aggiornamento per successivi rilevamenti nell'ambito territoriale e pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di novanta giorni.

- Art.24.** Ai privati, proprietari o possessori a qualsiasi titolo, nei cui terreni vegetano alberi ritenuti di particolare pregio paesaggistico, il Sindaco dovrà comunicare la dichiarazione di "PIANTA DI ELEVATO PREGIO".
- Art.25.** Degli alberi di cui agli artt. 22-23-24, sono consentiti interventi di potatura o comunque cesori, esclusivamente per parti di pianta che evidenziano pericolo di cracks autorizzandone l'abbattimento limitatamente ai casi di sopravvenuta morte o di rischio per l'incolumità di persone, animali e cose.
- Art.26.** I terreni incolti e/o condotti a Set-Aside, dovranno essere soggetti ad almeno due sfalci annuali delle specie erbacee vegetanti, sia per una funzione di conservazione paesaggistica che di prevenzione antincendio; l'intervento dovrà essere eseguito a cura e spese dei proprietari o possessori a qualsiasi titolo dei fondi.

### **La Progettazione del Verde Pubblico**

- Art.27.** I progetti stradali dovranno comprendere idonea progettazione di alberate, siepi e bordure, in funzione delle condizioni tecniche (tipologia stradale; tipologia di sistemazione a verde; paesaggio; condizioni climatiche e geo-pedologiche; ingombro delle piante in età adulta; vicinanza a manufatti preesistenti) che prevedano l'utilizzo di determinate specie o moduli di cui si provvederà alla previsione progettuale dell'impianto irriguo o della presa idrica, delle opere drenanti e delle protezioni verticali ed orizzontali.
- Art.28.** I progetti di parcheggi dovranno comprendere idonea progettazione di alberatura con scelta di specie di grande sviluppo, a chioma espansa, caducifolia, la cui funzione, oltre che paesaggistica, sarà di ombreggiamento nei mesi estivi per le auto in sosta. La messa a dimora delle specie prescelte dovrà prevedere lo sviluppo arboreo epigeo ed ipogeo del soggetto adulto, pertanto lo spazio d'ingombro dovrà essere compreso in un raggio minimo, misurabile dal caule, di m 5,50, oppure in un ipotetico sesto d'impianto a quadrato con distanza tra pianta e pianta di m 9,00 x m 9,00 circa. Inoltre, intorno all'asse del caule, dovrà essere prevista una pavimentazione permeabile o l'utilizzo di terreno vegetale a vista con sovrapposta griglia metallica pedonabile delle dimensioni di m 2,50 x m 2,50 circa ed a seconda della specie prescelta.
- Art.29.** Le barriere antirumore dovranno essere realizzate con rilevati di terreno vegetale e sostegni in legno, con specie vegetali di diverso sviluppo dimensionale, opportunamente rinverdate e consolidate con eventuale

utilizzo di prato forzato, e in casi limite con utilizzo di cemento, sempre ricoperto con terreno vegetale e rinverdito.

### **Lavori in Genere e Tutela del Verde**

- Art.30.** Lavori di escavazione, eseguiti a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere realizzati ad una distanza minima dal tronco degli alberi di m 2,50, ed a distanza superiore se trattasi di piante di particolare pregio paesaggistico.
- Art.31.** Se durante i lavori di escavazione si recidono radici con  $\varphi > a$  cm 2,00, queste dovranno essere trattate con appositi prodotti.
- Art.32.** Per tutte le piante arboree dovranno prevedersi superfici permeabili intorno al tronco di circa mq 6,00 (anche in funzione della specie), onde consentire gli scambi gassosi necessari all'equilibrio della rizosfera, nonché agevolare le operazioni di manutenzione ordinaria, sia sui siti dei marciapiedi, dei parcheggi che delle aree di sosta.
- Art.33.** I materiali di risulta derivanti da qualsiasi intervento o lavorazione non dovrà mai essere accumulato intorno al tronco dell'albero, né su spazi occupati da aiuole.
- Art.34.** La posa in opera di manufatti di qualsiasi genere, dovrà rispettare le norme fin qui elencate, richiedendo l'abbattimento solo previa valutazione dell'impossibilità di applicazione di altra soluzione tecnica, tra cui lo spostamento dell'albero a cura e spese del richiedente con apposite macchine ed attrezzature.
- Art.35.** La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, dovrà adeguarsi al verde preesistente ed in particolare dovrà tenere conto dello sviluppo arboreo della specie in età adulta a cui andrà ad affiancarsi.
- Art.36.** L'apposizione di manufatti tipo chioschi, non dovrà interferire con il verde preesistente ma adeguarsi ad esso, sia in termini di altezza che di possibili danni all'apparato ipogeo delle piante.
- Art.37.** Se si rilasciano concessioni per la realizzazione di costruzioni (in particolare strutture destinate alla ristorazione) da allocare in area a verde, il progetto dovrà tenere conto della presenza delle piante vegetanti ed adeguarsi ad esse per ciò che concerne gli scarichi dei reflui e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti che non dovranno compromettere in nessun caso lo stato dei luoghi né provocare imbrattamenti e/o polluzioni di alcun genere.

- Art.38.** Per le costruzioni di cui all'art. 37, è fatto divieto assoluto di messa in opera di pavimentazioni impermeabili, di addossamenti di manufatti ed attrezzature agli alberi vegetanti, l'infissione di chiodi e tabelle, l'imbragamento del tronco con cavi o tubi flessibili, l'appoggio di lampade o l'apposizione di vasi, tutte opere che se eseguite, sono da considerarsi abusive e pertanto da rimuoversi a spese del titolare della concessione, o in mancanza, a spese della P.A. con successivo addebito ed aggravio per danni al responsabile dell'infrazione.
- Art.39.** Se l'area a verde è occupata per periodi prolungati da cantiere di lavoro per opere strutturali o infrastrutturali, bisognerà proteggere le piante a gruppi mediante recinzione realizzata in prossimità della proiezione a terra della chioma e dell'altezza minima di m 1,30; le piante isolate, dovranno essere protette con apposita struttura verticale di almeno m 2,00 di altezza che permetta però l'accesso alla pianta per le ordinarie operazioni colturali (trattamenti fitosanitari e interventi di potatura, ecc.).
- Art.40.** L'abbattimento eventuale di alberi, prevederà l'obbligo della messa a dimora, a carico del responsabile dei lavori o del cantiere, di un albero della medesima specie, tranne nei casi di impedimenti per problemi legati a fenomeni di stanchezza del terreno per i quali potrà optarsi per specie diversa ma non di valore commerciale inferiore, che abbia un diametro almeno pari alla metà di quello abbattuto e, in casi specifici da valutare, non inferiore a cm 20.
- Art.41.** Per la valutazione di danni ad alberi, parziali o totali, la stima, redatta da professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ed al Collegio dei Periti Agrari, dovrà prevedere l'applicazione della metodologia estimativa denominata "*Svizzeria*".
- Art.42.** In caso di crollo di alberi o parte di alberi, imputabili ai lavori di cantiere, anche se sopravvenuti in seguito a fattori meteorologici, e provocanti incidenti di qualsiasi sorta, saranno imputabili civilmente e penalmente alla ditta esecutrice dei lavori.
- Art.43.** Alla data di ultimazione dei lavori di cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, entro un periodo di 30 giorni. Le spese delle operazioni di ripristino saranno a carico della ditta esecutrice dei lavori, per le quali la P.A. potrà richiedere, nella fase preliminare, un congruo deposito cauzionale.
- Art.44.** Il mancato rispetto delle norme di cui alla presente Regolamento, potrà



essere punito con Ordinanza Sindacale, con sanzione amministrativa compresa tra un minimo di £. 150.000 ed un massimo di £. 1.000.000, con criteri fissati dalla Legge 24/11/1981, n. 689.

**Art.45.** Le specie arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate che dovranno essere scelte per la progettazione del verde pubblico, sono:

**Specie Cascanti**

*Aporocactus flagelliformis*  
*Asparagus sprengeri*  
*Mesembryanthemum acinaciforme*  
*Pelargonium peltatum*  
*Peperomia scadens*  
*Peperomia nummuralifolia*  
*Peperomia prostrata*  
*Phyllocactus (Epiphyllum)*  
*oxypetalum*  
*Phyllocactus ackermanii*  
*Phyllocactus crenatum*  
*Phyllocactus hybrid "Hermosum"*  
*Phyllocactus hybrid*  
*"Elegantissimum"*

**Specie rampicanti/cascanti**

*Cissus antarctica*  
*Cissus discolor*  
*Clianthus dampieri*  
*Columnnea magnifica*  
*Columnnea schvediana*  
*Medeola aspargoides*

**Specie sarmentose/cascanti**

*Allamanda cathartica*  
*Asparagus falcatus*  
*Ceropegia*  
*Fuchsia magellanica*  
*Helxine*  
*Lycium afrum*  
*Rhipsalis*  
*Rhoicissus*  
*Russelia equisetiformis*  
*Zebrina*  
*Zygocactus*

**Arbusti**

*Arbustus andrachne*  
*Arbustus unedo*  
*Berberis communis*  
*Calycotome spinosa*  
*Cistus crispus*  
*Cistus incanus*

*Cistus ladaniferus*  
*Cistus laurifolius*  
*Cistus monspeliensis*  
*Cistus salvifolius*  
*Colutea arborescens*  
*Coronilla emerus*  
*Cotinus coggygria*  
*Cotoneaster pyracantha*  
*Crataegus azarolus*  
*Crataegus monogyna*  
*Crataegus oxyacantha*  
*Cytisus scoparius*  
*Elaeagnus angustifolia*  
*Erica arborea*  
*Erica scoparia*  
*Euonymus europaea*  
*Genista aetnensis*  
*Laurus nobilis*  
*Myrtus communis e M.c. Tarentina*  
*Nerium oleander*  
*Phillyrea angustifolia*  
*Phillyrea latifolia*  
*Phillyrea media*  
*Prunus spinosa*  
*Punica granatum*  
*Pyracantha coccinea*  
*Rhamnus alaternus*  
*Rhamnus cathartica*  
*Rhamnus frangula*  
*Rosa arvensis*  
*Rosa canina*  
*Rosmarinus lavandulaceus*  
*Rosmarinus officinalis*  
*Ruta graveolens*  
*Salix caprea*  
*Salix incana*  
*Salix purpurea*  
*Salix viminalis*  
*Sambucus nigra*  
*Tamarix africana*  
*Tamarix gallica*  
*Teucrium flavus*  
*Teucrium fruticans*  
*Thymaelea hirsuta*

*Viburnum tinus*  
*Vitex agnus-castus*

### **Grandi arbusti ed alberi**

*Acer monspessulam*  
*Acer pseudoplatanus*  
*Alnus cordata*  
*Alnus glutinosa*  
*Alnus incana*  
*Amygdalus communis*  
*Arbustus andrachne*  
*Arbustus unedo*  
*Castanea sativa*  
*Casuarina stricta*  
*Celtis australis*  
*Ceratonia siliqua*  
*Cercis siliquastrum*  
*Chamaerops humilis*  
*Citrus aurantium*  
*Citrus bergamia*  
*Citrus deliciosa*  
*Citrus limetta*  
*Citrus limon*  
*Citrus medica*  
*Citrus paradisi*  
*Citrus sinensis*  
*Crataegus azarolus*  
*Crataegus monogyna*  
*Crataegus oxyacantha*  
*Cupressus cashmeriana*  
*Cydonia oblonga*  
*Cupressus sempervirens*  
*Diospyros lotus*  
*Diospyros kaki*  
*Eriobotrya japonica*  
*Fagus sylvatica*  
*Ficus carica*  
*Fraxinus excelsior*  
*Fraxinus ornus*  
*Fraxinus oxyphylla*  
*Ilex aquifolium*  
*Ilex altaclariensis*  
*Juniperus communis*  
*Juniperus drupacea*

*Juniperus oxycedrus*  
*Juniperus phoenicea*  
*Laburnum anagyroides*  
*Laurus canariensis*  
*Laurus nobilis*  
*Olea europaea*  
*Pinus brutia*  
*Pinus halepensis*  
*Pinus laricio ssp Calabrica e var. Corsicana*  
*Pinus pinaster*  
*Pinus pinea*  
*Pistacia lentiscus*  
*Pistacia mutica*  
*Pistacia terebinthus*  
*Pistacia vera*  
*Populus alba e P.a. pyramidalis*  
*Populus canescens*  
*Punica granatum*  
*Quercus cerris*  
*Quercus coccifera*  
*Quercus ilex*  
*Quercus petraea*  
*Quercus pubescens*  
*Quercus robur e Q.r fastigiata*  
*Quercus suber*  
*Quercus trojana*  
*Rhus typhina*  
*Salix alba*  
*Salix caprea*  
*Sciadopitis verticillata*  
*Sorbus aria*  
*Sorbus domestica*  
*Ulmus campestris*  
*Zizyphus jujuba*

### **Specie arboree ed arbustive esotiche per impieghi particolari**

*Abelia grandiflora*  
*acacia cyanophylla*  
*Acacia cyclops*  
*Acacia dealbata*  
*Acacia farnesiana*  
*Acacia karoo*

*Acacia longifolia*  
*Acacia mearnsii*  
*Acacia picnantha*  
*Acacia retinoides*  
*Agave americana*  
*Ailanthus altissima*  
*Albizzia julibrissin*  
*Amorpha fruticosa*  
*Araucaria cunninghamii*  
*Areacastrum ronazoffianum*  
*Borassus flabellifer*  
*Cocos nucifera*  
*Cordyline australis*  
*Dracaena*  
*Elaeagnus angustifolia*  
*Eucalyptus camaldulensis*  
*Eucalyptus globulus*  
*Eucalyptus viminalis*  
*Fuchsia magellanica*  
*Jasminum fruticans*  
*Jasminum officinale*  
*Jubaea spectabilis*  
*Koelreuteria paniculata*  
*Melia azedarach*  
*Opuntia ficus-indica*  
*Opuntia maxima*  
*Phoenix canariensis*  
*Phoenix dactylifera*  
*Ptelea trifoliata*  
*Robinia pseudoacacia*  
*Schinus molle*  
*Sophora japonica*  
*Trachycarpus excelsa*  
*Washingtonia filifera*  
*Washingtonia robusta*  
*Wistaria sinensis*  
*Yucca aloifolia*

#### **14.1. ALBERATURE STORICHE**

Sul territorio comunale di Felitto non si rilevano alberature storiche come moduli viventi a corredo di siti e costruzioni di interesse storico, intercalati nel paesaggio urbano o periurbano, tali da rappresentare il "*genio loci*" per caratteristiche di longevità, sviluppo, portamento e bellezza ed armonia con strutture, per un arricchimento vicendevole delle esternalità.

Va però sottolineata la maestosità di numerosi esemplari di querce e di olivo che corredano un po' tutto il paesaggio comunale e che testimoniano l'originario aerale ed anche l'intervento antropico che ha disboscato nei secoli per conquistare terreni da attivare all'agricoltura e li ha risparmiati.

Il Comune di Felitto, anche attraverso il regolamento del Verde, avrà il compito di salvaguardare, tutelare e, soprattutto, creare (vista la quasi inesistenza di verde pubblico attrezzato) l'attuale patrimonio vegetazionale al fine di valorizzarlo, arricchirlo, renderlo maggiormente fruibile, conservandolo nel tempo per assicurarlo in dote alle future generazioni.

## **LA GESTIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE**

Oggi la gestione del territorio si è arricchita delle indicazioni del Piano del Parco del Cilento che prevede Zone di protezione speciale(SIC monte Soprano , Vesole e Gole del Calore Salernitano) i cui interventi sono guidati dagli obbiettivi strategici prefissati.

Tra gli interventi attivi probabili su cui la pubblica amministrazione dovrà tener conto si sottolineano per le particolarità del territorio i seguenti:

IA1 Delimitazione degli ambienti mediante creazione di siepi, filari, muretti a secco e sentieri di media priorità

IA6 Gestione degli ambienti ripariali , orientati al ripristino della naturalità delle sponde e dai passaggi tra le sponde.

IA14 Potenziamento della rete di itinerari escursionistici e delle infrastrutture per al fruizione naturalistica e turistica con la creazione di un campeggio agro-naturalistico.

IA15 Sostegno e promozione alle imprese per lo sviluppo sostenibile con la creazione di imprese per al produzione di energia da fonti rinnovabili(Biomasse, idroelettrica)

IA16 Recupero di edifici rurali a fini didattici, turistici e agrituristici( Riuso del Vecchio Mulino e della Centrale Idroelettrica).

La presente relazione vuole rappresentare solo un indirizzo all'uso del territorio rimanendo una pura indicazione tecnica su decisioni che solo la sfera politica potrà dare.